



ANNO XXXV

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV - L'AQUILA, 27 OTTOBRE 2004 -

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 - 67100 L'Aquila - Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 - 364690 - 364660 - Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) - Un fascicolo: € 1,29 (L. 2.500) - Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500)

Le richieste di numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l'interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 - 67100 L'Aquila - Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di e 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo "dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A."

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicate per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. - Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

**DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO REGIONALE**

DELIBERAZIONE 29.07.2004, n. 141/1:

L.R. 17.12.1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative), art. 2 - Adozione definitiva delle modifiche del Piano Demaniale Marittimo (PDM).Pag. 2977

**DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**

DELIBERAZIONE 07.07.2004, n. 553:

Atto di indirizzo inerente l'applicazione della Legge 12 dicembre 2003, n. 25.Pag. 2988

DELIBERAZIONE 07.07.2004, n. 560:

Approvazione Accordo Decentrato C.C.N.L. Autoferrotranvieri del 28

maggio 2004.Pag. 2990

DELIBERAZIONE 09.08.2004, n. 671:

Disposizioni per la Programmazione –Anno 2004- delle Attività Formative delle Agenzie Formative Pubbliche Provinciali (AFPP). Assegnazione risorse alle Amministrazioni Provinciali.Pag. 2992

DELIBERAZIONE 09.08.2004, n. 673:

Iniziativa Comunitaria EQUAL II Fase. Costituzione nuclei tecnici di valutazione.Pag. 3001

DELIBERAZIONE 09.08.2004, n. 736:

Legge regionale 10 luglio 2002 n. 15: “Disciplina delle acque minerali e termali” – Programma triennale di interventi per la qualificazione e lo sviluppo del termalismo anno 2004/2006.Pag. 3002

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE AGRICOLTURA
FORESTE E SVILUPPO RURALE
ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA

*SERVIZIO ECONOMIA ITTICA
E PROGRAMMAZIONE VENATORIA*

DETERMINAZIONE 26.08.2004, n. DH18/49:

Determinazione del termine di presentazione delle istanze ex art. 20 l.r. 7/2002 – anno 2004.Pag. 3008

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

*SERVIZIO SVILUPPO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
E MINERARIE*

DETERMINAZIONE 06.08.2004, n. DI3/58:

Cava di ghiaia in località “San Nicola” Comune di Rosciano (Provincia di Pescara) Ditta: Rocco & Domenico Di Marzio SAS. Autorizzazione apertura.Pag. 3010

DETERMINAZIONE 06.08.2004, n. DI3/61:

Cava di ghiaia in località “Colle Traveduto” Comune di Castellalto (Provincia di Teramo) Ditta: TOTO SPA. Autorizzazione modifica fasi lavorative.Pag. 3011

DETERMINAZIONE 13.08.2004, n. DI3/62:

Cava di ghiaia in località “Sciorilli” Comune di Perano (CH) Ditta Asfalti Totaro s.r.l. Autorizzazione apertura.Pag. 3012

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SERVIZIO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA

DETERMINAZIONE 30.08.2004, n. DI5/35:

Misure/azioni del Docup Abruzzo 2000-2006 PIT (Progetto Integrato Territoriale): 2.1.1.a), 2.1.1.b), 2.2.1.a), 2.2.1.b) – prima triennalità 2003 – erogazione saldo al concessionario FI.R.A. S.p.A.Pag.3013

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,

INFRASTRUTTURE E SERVIZI,

EDILIZIA RESIDENZIALE

ED AREE URBANE,

CICLO IDRICO INTEGRATO

E RETI TECNOLOGICHE,

PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE

ED AREE URBANE

DETERMINAZIONE 06.07.2004, n. DC7/376:

Ammissione a finanziamento di fondi di edilizia agevolata per il completamento degli interventi innovativi che prevedono l'eliminazione delle barriere architettoniche.Pag. 3014

DETERMINAZIONE 15.07.2004, n. DC7/383:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. – Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Cerchio (AQ).Pag. 3016

DETERMINAZIONE 15.07.2004, n. DC7/384:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. – Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per trasferimento di appartamenti alle forze dell'ordine. Comune di Spoltore (PE).Pag. 3016

DETERMINAZIONE 15.07.2004, n. DC7/385:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. – Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Pianella (PE).Pag. 3017

DETERMINAZIONE 15.07.2004, n. DC7/386:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. – Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Rocca Pia (AQ).Pag. 3017

DETERMINAZIONE 15.07.2004, n. DC7/390:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. – Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Rocca Pia (AQ).Pag. 3018

DETERMINAZIONE 15.07.2004, n. DC7/391:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. – Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Quadri (CH).Pag. 3018

DETERMINAZIONE 20.07.2004, n. DC7/396:

Gestione Speciale Ater ai sensi dell'art. 25 della Legge 8.8.1977, n. 513.Pag. 3019

DETERMINAZIONE 20.07.2004, n. DC7/397:

ATER TERAMO – Manutenzione straordinaria di n. 3 edifici in V. Arno Comune di Teramo. Autorizzazione all'utilizzo del finanziamento di euro 258.228,45 localizzato nel Comune di Torano Nuovo.Pag. 3019

DETERMINAZIONE 21.07.2004, n. DC7/398:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. – Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Ancarano (TE).Pag. 3020

DETERMINAZIONE 23.07.2004, n. DC7/405:

DOCUP 2000-2006 Monosettoriale – Azione 3.2.2: concessione di finanziamento al Comune di MONTEREALE.Pag. 3020

DETERMINAZIONE 23.07.2004, n. DC7/406:

DOCUP 2000-2006 Monosettoriale – Azione 3.2.2: concessione di finanziamento al Comune di BARETE.Pag. 3021

DETERMINAZIONE 23.07.2004, n. DC7/407:

DOCUP 2000-2006 Monosettoriale – Azione 3.2.2: concessione di finan-

ziamento al Comune di LUCOLI.
.....Pag. 3022

DETERMINAZIONE 23.07.2004, n. DC7/408:
DOCUP 2000-2006 Monosettoriale
– Azione 3.2.2: concessione di finan-
ziamento al Comune di PALENA.
.....Pag. 3023

DETERMINAZIONE 23.07.2004, n. DC7/409:
DOCUP 2000-2006 Monosettoriale
– Azione 3.2.2: concessione di finan-
ziamento al Comune di VILLETTA
BARREA.Pag. 3024

DETERMINAZIONE 23.07.2004, n. DC7/411:
DOCUP 2000-2006 Monosettoriale
– Azione 3.2.2: concessione di finan-
ziamento al Comune di POPOLI.
.....Pag. 3024

DETERMINAZIONE 16.08.2004, n. DC7/420:
Legge Regionale 25.10.1996, n. 96,
art. 15. – Riserva alloggi di edilizia
residenziale pubblica per situazioni di
emergenza abitativa. Comune di Sul-
mona (AQ).Pag. 3025

DETERMINAZIONE 16.08.2004, n. DC7/421:
Legge Regionale 25.10.1996, n. 96,
art. 15. – Riserva alloggi di edilizia
residenziale pubblica per situazioni di
emergenza abitativa. Comune di Mon-
tesilvano (PE).Pag. 3026

DETERMINAZIONE 26.08.2004, n. DC7/423:
Legge Regionale 25.10.1996, n. 96,
art. 15. – Riserva alloggi di edilizia
residenziale pubblica per situazioni di
emergenza abitativa. Comune di Rosel-
lo (CH).Pag. 3026

DIREZIONE OO.PP.,
 INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
 EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE
 URBANE, CICLO IDRICO
 INTEGRATO, RETI TECNOLOGICHE
 E PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERVIZI

DETERMINAZIONE 28.07.2004, n. DC6/94:
Espropriazioni. – Costruzione opifi-
cio per manufatti in cemento. – Ditta
Casolino Trasporti e Servizi srl.
.....Pag. 3027

DETERMINAZIONE 03.08.2004, n. DC6/95:
Espropriazioni. – Esecuzione dei
lavori di costruzione di un nuovo sta-
bilimento per la produzione di quadri
elettrici e tubi in P.V.C. rigidi e flessibi-
li per impianti elettrici – ditta S.E.I. –
S.n.c.;Pag. 3028

DETERMINAZIONE 03.08.2004, n. DC6/96:
Espropriazioni. – Lavori di esecu-
zione dei lavori di costruzione di uno
stabilimento industriale per laminati
in alluminio della ditta A.L.A. s.r.l.;
.....Pag. 3028

DETERMINAZIONE 04.08.2004, n. DC6/97:
Espropriazioni. – Lavori di costru-
zione di uno stabilimento Industriale
per la revisione di apparecchiature uti-
lizzate sui serbatoi destinati alla distri-
buzione del gas propano liquido sia
per usi domestici che industriali, nel-
l'agglomerato industriale di Bazzano –
Ditta Recoa S.r.l.;Pag. 3029

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE,
 RISORSE UMANE,
 FINANZIARIE E STRUMENTALI
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 01.09.2004, n. DD7/47:
Reiscrizione in bilancio di fondi caduti in perenzione amministrativa. ...
Pag. 3030

DIREZIONE QUALITÀ DELLA VITA,
 BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI,
 PROMOZIONE,
 SICUREZZA SOCIALE
SERVIZIO SPORT E IMPIANTISTICA SPORTIVA

DETERMINAZIONE 21.06.2004, n. DM1/51:
L.R. 29.11.2002, n. 29. Contributi per interventi in materia di impianti sportivi. D.G.R. del 19.12.2003, n. 1248. A.S. Future Tennis Club nel Comune di Vasto (CH) – Impianto sportivo pubblico Tennis in località Monte Calvario di Lentella (CH). Erogazione acconto contributo assegnato. ..Pag. 3032

DETERMINAZIONE 21.06.2004, n. DM1/52:
L.R. 29.11.2002, n. 29. Contributi per interventi in materia di impianti sportivi. D.G.R. del 19.12.2003, n. 1248. A.S. Future Tennis Club nel Comune di Vasto (CH) – Impianto sportivo pubblico Tennis e Pallavolo in località Padulo di Castelguidone. Erogazione acconto contributo assegnato.Pag. 3032

DETERMINAZIONE 20.07.2004, n. DM1/63:
L.R. 29.11.2002, n. 29. Contributi per interventi in materia di impianti sportivi. D.G.R. del 19.12.2003, n. 1248. A.S. Future Tennis Club Comune di Vasto (CH) – Impianto sportivo pubblico - Calcetto - località Colle dei Soldati, Roio del Sangro (CH). Erogazione acconto contributo asse-

gnato.Pag. 3033

DETERMINAZIONE 20.07.2004, n. DM1/64:
L.R. 29.11.2002, n. 29. Contributi per interventi in materia di impianti sportivi. D.G.R. del 19.12.2003, n. 1248. Polisportiva “Mario Turdò” – Comune di Carunchio (CH) – Impianto sportivo pubblico - Calcio e Calcetto - Via Provinciale, Carunchio (CH). Erogazione acconto contributo assegnato.Pag. 3034

DIREZIONE QUALITÀ DELLA VITA,
 BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI,
 PROMOZIONE,
 SICUREZZA SOCIALE
*SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO
 DI QUALITÀ DEI SERVIZI SOCIALI*

DETERMINAZIONE 29.07.2004, n. DM2/79:
L.R. 85/94 recante “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” e successive modifiche ed integrazioni. Iscrizione all’albo Coop. Sociale “Hobbit Società Cooperativa Sociale a R.L.”.Pag. 3035

DIREZIONE SANITÀ
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 24.08.2004, n. DG11/66:
Revoca dei provvedimenti assunti con OPR n. 005 del 18.06.2004, concernente l’individuazione di zona di protezione e zona di sorveglianza per il focolaio di Malattia Vescicolare del suino insorto nella stalla di sosta, codice aziendale 011CH 004, situata in Località Policorvo del Comune di Car-

pineto Sinello (CH).Pag. 3036

DIREZIONE TRASPORTI
E MOBILITÀ, VIABILITÀ,
DEMANIO E CATASTO STRADALE,
SICUREZZA STRADALE

*SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO
REGIONALE, IMPIANTI A FUNE E FILO*

DETERMINAZIONE 18.08.2004, n. DE4/64:

Realizzazione del “Tappeto d’imbarco lanciato” a completamento dell’impianto di seggiovia quadriposto denominata “Fontanile – Vallone” in Comune di Rivisondoli (AQ).Pag. 3037

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE ENERGIA

*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITÀ DELL'ARIA, INQUINAMENTO
ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 29.07.2004, n. DF2/111:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “lavanderia ad acqua settore alberghiero ed ospedaliero” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24.05.1988, n. 203, art. 7 – della Ditta Costedi di Di Stefano Vincenzo e C. da ubicarsi in strada della Bonifica n. 29/A – Villanova – Comune di Cepagatti (PE). .Pag. 3037

DETERMINAZIONE 02.08.2004, n. DF2/115:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “assemblaggio tubi di scarico auto-veicoli” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24.05.1988, n. 203, art. 7 – della Ditta EBERSPACHER ITALIA da

**ubicarsi in Zona Industriale – Villa Zaccheo – Comune di Castellalto (TE).
.....Pag. 3038**

DETERMINAZIONE 03.08.2004, n. DF2/116:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “aspirazione reparto di lavanderia, tintoria, due caldaie di produzione vapore” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24.05.1988, n. 203, art. 7 – della Ditta FIMATEX ubicato in Z.I. c.da Vibrata – Comune di Corropoli (TE). Rettifica DF2/355 del 22.09.2003.Pag. 3039

DETERMINAZIONE 04.08.2004, n. DF2/117:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per le emissioni da E8 a E17 – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24.05.1988, n. 203, art. 7 – della Ditta SIME INTERNATIONAL da ubicarsi in Z.I. Villa Bozza – Comune di Montefino (TE).Pag. 3039

DETERMINAZIONE 16.08.2004, n. DF2/119:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto mescolatore n. 4 – punto di emissione E39 - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24.05.1988, n. 203, art. 7 – della Ditta DAYCO EUROPE s.r.l. da ubicarsi in via Papa Leone XIII n. 45 – Comune di Chieti.Pag. 3040

DETERMINAZIONE 17.08.2004, n. DF2/120:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “silo di deposito cemento n. 6 e del relativo carico sfuso e per il filtro aggiuntivo all’elevatore di recupero del molino del crudo” - per i fini ed ai

sensi del D.P.R. 24.05.1988, n. 203, artt. 6 e 15 – della Ditta SACCI COMMISSIONARIA da ubicarsi loc. S. Giovanni, via Roma – Comune di Cagnano Amiterno (AQ).Pag. 3040

Parte II

Leggi ed Atti dello Stato

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
L'AQUILA

Decreto n. 14/2004 del 25.08.2004: Ricostituzione della Commissione Provinciale C.I.G. INDUSTRIA – L'AQUILA.Pag. 3041

Parte III

Avvisi, Concorsi ed Inserzioni

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE TERRITORIO
URBANISTICA BENI AMBIENTALI
PARCHI POLITICHE E GESTIONE
DEI BACINI IDROGRAFICI
*SERVIZIO AREE PROTETTE BENI AMBIENTALI
STORICO ARCHITETTONICI
E VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE*

Avviso di deposito Progetto "Ampliamento Parco Eolico di Collarmele". Ditta VCC Energia srl.Pag. 3042

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI CHIETI
SETTORE n. 3

Comune di Fallo – Soc. ECO-WATT s.r.l. – Istanza in data 09.02.2004 al prot. n. 430, tendente ad ottenere la concessione a derivare l/s. 2.300,00 d'acqua, per uso idroelettrico, in loc. Fallo del Comune di Fallo.Pag. 3043

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI L'AQUILA
SERVIZIO TECNICO PER IL TERRITORIO

ENEL – Autorizzazione Provvisoria per nuove linee M.T. 20 KV in cavo aereo interrato per raccordi alla nuova Cabina Primaria di San Pio delle Camere. – Comuni interessati: Fagnano Alto – Prata d'Ansidonia – San Pio delle Camere.Pag. 3044

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI L'AQUILA
*SETTORE AFFARI SOCIALI ASSISTENZA
ENTI LOCALI*

Decreto n. 14: Approvazione dell'Accordo di Programma integrativo riferito all'utilizzo delle economie di spesa prodotte da alcuni Enti attuatori e relative alla seconda annualità del secondo triennio della legge 285/97.Pag. 3045

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI TERAMO
1° SETTORE

Decreto di approvazione delle modifiche all'Accordo di Programma L. 285/97 – terza annualità.Pag. 3045

COMUNE DI L'AQUILA
SETTORE OPERE PUBBLICHE

**Avviso relativo all'adozione, in variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 10, c.1, della L.R. 18/83, del "Programma innovativo in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II".
.....Pag. 3047**

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
DELLA REGIONE

ATTI

DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 29.07.2004, n. 141/1:

L.R. 17.12.1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative), art. 2 – Adozione definitiva delle modifiche del Piano Demaniale Marittimo (PDM).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 4^a Commissione consiliare svolta dal Presidente Tancredi;

VISTA la delibera 24/C del 20.1.2003 con la quale la Giunta regionale ha proposto all'approvazione del Consiglio, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 141/1997, il piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative "Adozione definitiva delle modifiche al Piano Demaniale Marittimo regionale (PDM)";

VISTO il D.L. 5.10.1993, n. 400 recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, convertito dalla legge 4.12.1993, n. 494, che al comma 3 dell'art 6, ha stabilito che le Regioni, per la gestione delle funzioni amministrative loro delegate, predispongano un piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime;

VISTO l'art. 105, comma 2, lett. 1) del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 e successive modificazioni che ha disposto il conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di concessioni sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale, per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia e con esclusione delle aree e delle zone ricomprese nei porti finalizzati alla sicurezza militare ed alla sicurezza dello Stato, nonché delle aree indicate al DPCM 21.12.1995;

VISTA la L.R. 17.12.1997 n. 141, così come modificata dalla L.R. 25.3.2002, n. 4, che nel disciplinare, tra l'altro, il riparto tra Enti territoriali delle funzioni in materia di demanio marittimo, ha riservato alla Regione, all'art. 2, l'approvazione del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo che abbiano finalità turistiche e ricreative (PDM), redatto ai sensi dell'art. 6 comma 3 della L. 494/93 e dell'art. 6 della L.R 18/83 così come modificata dalla L.R. 70/95;

CONSIDERATO:

- che in data 23.2.2000 con delibera n. 200 la Giunta regionale ha adottato la proposta di Piano del Demanio Marittimo ai sensi del solo art. 6 della L.R. 18/83 così come modificata dalla L.R. 70/95;
- che il processo formativo di detto Piano era stato avviato attraverso la consultazione dei soggetti interessati mediante incontri specifici svolti presso le sedi delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio,

CONSIDERATO che per procedere alla redazione di un unico Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, ai sensi dell'art. 6 comma 3 della L. 494/93 e del-

l'art. 6 della L.R. 18/83 così come modificata dalla L.R. 70/95, è stato disposto, con Ordinanza n. DN/185 del 29.05.2001 del Direttore dell'Area Territorio-Urbanistica della Giunta, la costituzione di un apposito Gruppo di Lavoro formato da funzionari dei Servizi Demanio Marittimo, Urbanistica e Pianificazione, OO.MM. e Qualità Acque Marine;

CONSIDERATO, altresì, che a seguito delle elaborazioni del citato Gruppo di Lavoro, la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 398 del 14.6.2002 ha adottato in via preliminare, in sostituzione dell'allegato n. 7 della deliberazione n. 200 del 23.2.2000, le modifiche al Piano del Demanio Marittimo;

PRESO ATTO che il citato Gruppo di Lavoro ha proceduto ad apportare alla normativa sopracitata alcune modifiche conseguenti all'acquisizione alla data del 23 luglio 2002 dei pareri dei Sindaci dei comuni costieri, delle Associazioni di categoria FIBA - FAB - SIB, e della Capitaneria di Porto di Pescara;

VISTO il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, predisposto dal citato Gruppo di Lavoro ed allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, costituita dai seguenti elaborati:

1. **NORMATIVA:** contenente i criteri e le finalità generali per l'esercizio delle funzioni amministrative di che trattasi; l'articolazione delle competenze spettanti alla Regione ed ai Comuni; le prescrizioni a carattere generale e specifico da osservarsi nella gestione del demanio marittimo; l'individuazione dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi in materia; le modalità di monitoraggio ed aggiornamento del Piano stesso;

2. **ELABORATI GRAFICI DELL'ANALISI SOCIO ECONOMICA;** contenente i parametri di riferimento previsti dall'art. 6 comma 1 del D.M. 5.8.1998 n. 398 necessari ai fini della corretta e omogenea classificazione delle aree nelle categorie previste dall'art. 3, comma 1, della L. 494/93;

RITENUTO che detto Piano costituisce lo strumento idoneo ad assicurare la corretta gestione da parte dei Comuni delle funzioni amministrative loro delegate in materia di concessioni di beni demaniali marittimi, nonché lo strumento direttore per la redazione dei piani demaniali marittimi di livello comunale;

DATO ATTO che alla normativa del Piano del Demanio Marittimo (PDM) in esame sono stati proposti ed approvati con distinte votazioni palesi emendamenti all'art. 5 interessanti i punti 1, 5, aggiunto punto 6, 8 (ex 7), 9 (ex 8), 10 (ex 9), 13 (ex 12), 16 (ex 15), soppressi i punti ex 16 e ex 17, aggiunto punto 17 e soppresso l'art. 13 (norma transitoria);

DATO altresì atto che proposte di emendamenti all'art. 5 sono respinte, sempre con distinte votazioni palesi, ai punti 5, 15, 20 e 21;

UDITI gli interventi per dichiarazione di voto dei consiglieri Desiati, che manifesta soddisfazione a nome dell'Esecutivo; Orlando, annunciante voto contrario di R.C.; Norante e Tancredi, voto favorevole rispettivamente per il gruppo dell'UDC e di F.I.; Verticelli e Di Stanislao, voto contrario D.S. e Ginoble, favorevole per PPI;

A maggioranza Statutaria espressa con voto palese

DELIBERA

- di approvare, ai sensi della L.R. 141/1997 e succ. modifiche ed integrazioni, il Piano del Demanio Marittimo (PDM) allegato quale parte inscindibile del presente provvedimento, costituito dai seguenti elaborati:

1. **NORMATIVA:** contenente i criteri e le finalità generali per l'esercizio delle funzioni amministrative di che trattasi; l'articolazione delle competenze spettanti alla Regione ed ai Comuni; le prescrizioni a carattere generale e specifico da osservarsi nella gestione del demanio marittimo;

l'individuazione dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi in materia; le modalità di monitoraggio ed aggiornamento del Piano stesso;

2. **ELABORATI GRAFICI DELL'ANALISI SOCIO ECONOMICA;** contenente i parametri di riferimento previsti dall'art. 6, comma 1 del D.M. 5.8.1998, n. 398 necessari ai fini della corretta e omogenea classificazione delle aree nelle categorie previste dall'art. 3 comma 1 della Legge 494/93;

- di disporre la pubblicazione sul *B.U.R.A.*

L.R. 17.12.1997, n° 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative), art. 2 - Adozione definitiva delle modifiche del Piano Demaniale Marittimo (PDM)

Art. 1


Finalità

1. Il presente Piano del Demanio Marittimo (PDM) definisce, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 141/1997 e dell'art. 6 della L.R. 18/1983 e successive modifiche, i principi per l'esercizio delle attività aventi fini turistico-ricreativi, indica le modalità di attuazione delle funzioni amministrative ai Comuni, fissa i criteri e i parametri a cui devono attenersi gli enti locali nella redazione dei piani demaniali comunali.
2. Gli obiettivi specifici del PDM sono:
 - a) la tutela ambientale e lo sviluppo ecosostenibile nell'uso del demanio marittimo;
 - b) garantire agli operatori turistici la possibilità di ottimizzare gli investimenti dell'attività d'impresa;
 - c) favorire lo sviluppo omogeneo sulle aree demaniali destinate ad uso turistico-ricreativo di tutto il litorale abruzzese, nel rispetto del patrimonio naturale e degli equilibri territoriali ed economici;
 - d) offrire strutture e servizi di qualità al turismo balneare;
 - e) la gestione integrata dell'area costiera;
 - f) tutelare il territorio, nelle aree a rischio di erosione, attraverso l'arretramento e/o la delocalizzazione degli interventi.

Art. 2

Ambiti del litorale

1. Il litorale abruzzese si divide in 5 ambiti:
 - a) tratti di litorale occupati da opere marittime varie (porti, banchine, opere di difesa delle infrastrutture, opere a raso, ecc....);
 - b) tratti di litorale caratterizzati da scogliera (alta o bassa);
 - c) tratti di litorale aventi caratteristica di spiaggia;
 - d) tratti di mare antistanti le aree demaniali marittime ad uso turistico;
 - e) tratti di mare antistanti le foci di fiumi, torrenti e fossi.
2. Le spiagge sono classificate, morfologicamente (tav. n. 4), in:
 - a) spiaggia sabbiosa;
 - b) spiaggia sabbiosa-ciottolosa;
 - c) spiaggia ciottolosa.
3. Le spiagge di cui al punto precedente sono ulteriormente classificate in aree soggette ad alto, medio e moderato rischio in base alla vulnerabilità morfologica ed alla sensibilità socio-economica, così come risulta dallo studio "Piano organico per il rischio delle aree vulnerabili. Fattibilità di interventi di difesa e di gestione della fascia litoranea su scala regionale. Delibera CIPE 106/99" (tav. n° 6 - Carta del livello di rischio a scala regionale)



Art. 3

Utilizzazione delle aree demaniali marittime



1. I tratti di litorale classificati come spiagge, scogliere naturali e tratti di mare antistanti le aree demaniali possono essere concessi in uso per fini turistico-ricreativi mediante l'utilizzo di strutture fisse o mobili.
2. Sono strutture fisse quelle che, pur avendo carattere di rimovibilità, a fine stagione non sono rimosse.
3. Le strutture mobili sono quelle che a fine stagione sono effettivamente rimosse.
4. Le strutture mobili possono essere autorizzate esclusivamente per il periodo dell'anno compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre.

Art. 4

Tipologie di insediamento

1. Le tipologie di insediamento sono:
 - a) stabilimenti balneari senza strutture fisse;
 - b) stabilimenti balneari con strutture fisse;
 - c) servizi di ristorazione (bar, ristoranti, chioschi) e ricettività;
 - d) impianti sportivi e ricreativi ad uso turistico;
 - e) impianti termali o per cure;
 - f) punti di alaggio barche;
 - g) servizio di noleggio natanti ed imbarcazioni;
 - h) per uso di specchi acquei;
 - i) infrastrutture pubbliche o di pubblico servizio.
2. La concessione può essere rilasciata per l'insediamento o l'esercizio di più tipologie tra loro compatibili.

Art. 5

Criteri generali per la redazione dei piani demaniali comunali

1. Il Piano Demaniale Marittimo di livello comunale deve prevedere la riserva di almeno il 20% delle spiagge in concessione da destinare a spiaggia libera e uno spazio di almeno cinque metri lineari tra le diverse concessioni per il libero accesso al mare; sono fatte salve le situazioni e le concessioni esistenti, per le quali dovrà comunque essere garantito, un corridoio di libero transito a carico di entrambi i confinanti per ml 2,5 ciascuno.
2. In tutte le aree del demanio marittimo concesse per la realizzazione degli impianti di cui al precedente art. 4, lett. a), b), c), d), e), devono essere assicurati l'abbattimento delle barriere architettoniche, i regolamentari servizi igienici e la reale possibilità di accesso ai servizi, alle strutture e al mare per i portatori di handicap.
3. La realizzazione delle opere comprese nel precedente comma 2 è da considerarsi al di fuori e oltre la percentuale di superficie coperta e pavimentata realizzabile in ogni area concessa di cui ai successivi commi 9 e 10.
4. Nelle aree sottoposte a specifico vincolo di "Natura 2000" e nelle aree protette la materia (tav. n° 5) è disciplinata in conformità alle norme del Piano di assetto naturalistico P.A.N.



5. La massima estensione del fronte delle concessioni non può superare i 50 ml, sia per le nuove concessioni che per le concessioni già esistenti aventi un fronte inferiore.
6. Nei tratti di arenili con profondità superiore a 100 ml. possono essere consentite concessioni retrostanti quelle a fronte mare.
7. Alle strutture ricettive di grande capacità, villaggi turistici, campeggi e grandi alberghi che hanno la potenzialità di ospitare oltre 600 persone, laddove c'è sufficiente arenile disponibile, può essere concesso un fronte maggiore in deroga a quanto previsto nel precedente punto 5, per un totale di mq. 16 ad unità abitativa turistica o camera, fino ad un massimo di ml. 100 di lunghezza del fronte mare.
8. Nei tratti di arenili a scarsa profondità o interessati dal fenomeno dell'erosione, dove possibile, il fronte della concessione può essere portato fino a ml. 100 per il solo periodo di durata del fenomeno, e previa acquisizione dell'assenso preliminare del competente Servizio Regionale.
9. La percentuale massima di superficie pavimentata per passerelle e piazzole non potrà superare il 20% dell'area concessa con una superficie massima di mq 250. L'esistente, legittimamente realizzato o condonato, è fatto salvo.
10. La percentuale di superficie copribile con volumi e tettoie, escluse le tende ombreggianti, è del 20% dell'area in concessione, con una superficie coperta massima di mq 250. L'esistente, legittimamente realizzato o condonato, è fatto salvo.
11. I manufatti, al fine di consentire l'espansione dell'onda massima di tempesta, devono essere staccati dal piano dell'arenile di almeno un metro, L'esistente, legittimamente realizzato o condonato, è fatto salvo.
12. Per le spiagge classificate ad alto rischio morfologico devono essere realizzate opere di difesa della costa tali da garantire la stabilizzazione del paraggio prima della realizzazione di nuovi manufatti, (tav. n°6).
13. La barriera visiva, costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superino l'altezza di m. 1,50 da terra, non può superare il 25% del fronte concesso. L'esistente, legittimamente realizzato o condonato, è fatto salvo.
14. L'altezza massima dei volumi realizzati non potrà superare i m. 4,50, comprese le eventuali strutture di protezione di cui al successivo comma 15.
15. Le coperture dei volumi realizzati possono essere utilizzate a solarium o per attività turistiche e ricreative, senza l'installazione di ulteriori opere fisse, escluse quelle atte a garantire la sicurezza dei frequentatori.
16. I titolari di strutture ricettive, alberghi, campeggi e villaggi turistici, possono ottenere, laddove richiesto, la concessione di un tratto di spiaggia il più possibile vicino alle strutture. In tal senso i piani demaniali comunali possono prevedere, se necessario, aree per concessioni riservate alle strutture ricettive che ne risultassero prive. Le relative concessioni sono intestate e collegate alla struttura ricettiva e non possono essere cedute separatamente né possono essere autorizzati subingresso, tranne nel caso di cessione della struttura ricettiva alla stessa società o persona fisica subentrante.
17. E' vietata la recinzione degli stabilimenti balneari situati nelle aree in concessione.
18. Le spiagge libere, tratti di litorale aventi caratteristica di spiaggia fruibile ad uso turistico-ricreativo di tipo balneare, devono essere dotate, a cura dei comuni interessati, dei servizi minimi, anche di tipo igienico e vi devono essere garantiti il servizio di sorveglianza e salvataggio per la sicurezza dei bagnanti e la pulizia dell'arenile.
19. I comuni possono prevedere nei loro piani comunali aree destinate alle colonie marine dei comuni dell'entroterra e ad associazioni nonché a cooperative giovanili che non

hanno fini di lucro e prestano la loro opera nel sociale. Le stesse devono essere attrezzate, come le spiagge libere, dei servizi minimi di tipo igienico e di accesso per persone portatori di handicap.

20. I servizi minimi devono essere realizzati con strutture fisse solo per servizi igienici e mobili per gli altri servizi e non possono coprire più del 5% del totale dell'area destinata a spiaggia libera e la superficie comunque pavimentata non può superare il 15% dell'area destinata a spiaggia libera.

Art. 6

Classificazione delle aree

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Piano i comuni interessati devono produrre la proposta di classificazione delle aree demaniali marittime di propria competenza, di cui all'art. 6 comma 1 del D.M. 5.8.1998 n. 398, redatta tenendo conto dei parametri in esso contenuti (tavv. nn. 2-3-7). La Giunta regionale, tenuto conto delle determinazioni dei comuni e sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, approva la classificazione delle aree demaniali marittime.
2. Nel caso in cui, trascorsi inutilmente il termine di cui al precedente comma 1, i comuni non dovessero provvedere ad inviare le proposte di classificazione, le relative aree demaniali rimangono classificate di cat. C.
3. La classificazione può essere verificata ed aggiornata ogni due anni.
4. Gli introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 6 della Legge 494/1993, comma 2, sono a favore dei comuni.


Art. 7

Funzioni dei comuni

1. Le funzioni amministrative di cui al presente Piano svolte dai comuni, per le aree di propria competenza, in base al principio di sussidiarietà sono:
 - a) rilascio di nuove concessioni;
 - b) variazione di concessione esistente;
 - c) rinnovo della concessione;
 - d) revoca della concessione;
 - e) autorizzazione al subingresso in concessione corrente;
 - f) controllo sull'affidamento a terzi delle attività complementari nell'ambito della concessione;
 - g) applicazione dei canoni e loro riscossione;
 - h) vigilanza e controllo sull'uso in concessione delle aree demaniali marittime, ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di attuazione e la potestà della Regione di effettuare sopralluoghi e controlli;
 - i) gestione del ripascimento morbido stagionale secondo i limiti e i criteri fissati da apposito provvedimento della Giunta regionale da emanare entro 30 giorni dall'approvazione del presente piano.



2. I comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative sono tenuti a rispettare le norme contenute nel presente Piano, le direttive e gli atti di programmazione, di indirizzo e coordinamento emanati contestualmente dalla Regione.
3. I comuni nei piani demaniali comunali devono disciplinare:
 - a) la qualità architettonica dei manufatti prescrivendo tipologie predefinite, colori, materiali e il loro inserimento paesaggistico ambientale;
 - b) il sistema delle urbanizzazioni primarie con particolare attenzione alla raccolta e lo smaltimento delle acque reflue.
4. La Direzione Regionale competente esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dai comuni e, in caso di accertato inadempimento da parte di uno o più comuni, provvede alla nomina di commissari ad acta nei comuni inadempienti nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente.
5. Entro il 31 ottobre di ogni anno i comuni inviano alla Regione, Servizio Demanio Marittimo per finalità turistico ricreative, una relazione sull'esercizio delle funzioni svolte nel corso dell'anno corredata dell'elenco aggiornato delle concessioni, comprensivo dei relativi dati dimensionali. Tale documentazione deve essere trasmessa anche su supporto informatico, con le modalità che saranno indicate dal Servizio Demanio Marittimo per finalità turistico ricreative.
6. I comuni sono tenuti a fornire, su richiesta della Regione, dati e informazioni inerenti le funzioni da loro svolte.
7. Le procedure di formazione approvazione dei piani demaniali comunali sono definite dagli artt. 20 e 21 della L.R. 18/1983, nel testo vigente.
8. Alla conferenza dei servizi prevista dai precitati artt. 20 e 21 della L.R. 18/1983, nel testo vigente, devono essere convocati i Servizi regionali Demanio Marittimo per finalità turistico-ricreativo e Opere Marittime e Qualità delle acque, il servizio BB.AA., l'Autorità marittima locale ed eventuali altri Enti interessati.
9. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente Piano, i comuni sono tenuti ad approvare i piani demaniali comunali o, per i comuni che sono già dotati del piano spiaggia comunale, ad adeguarli alle disposizioni contenute nel presente Piano.
10. Le funzioni amministrative, di cui all'art. 7 del presente Piano, sono effettivamente svolte da ciascun comune costiero dal 1° febbraio 2004. Fino a quella data tutte le funzioni amministrative sono assicurate dalla Regione.
11. I comuni si avvalgono della consulenza e del materiale di base del "Servizio Opere Marittime e Qualità delle Acque del mare" per quanto riguarda:
 - a) le dinamiche morfologiche e sedimentologiche;
 - b) il ripascimento degli arenili;
 - c) la qualità delle acque marine.A tale scopo viene istituito, presso il Servizio Demanio marittimo, il Sistema Informativo del Demanio Marittimo con finalità turistico ricreative.
12. Gli introiti derivanti dall'imposta regionale sulle concessioni demaniali, pari al 10% del canone annuale dovuto allo Stato, per il 95% saranno rimessi ai comuni costieri e il restante 5% sarà utilizzato dalla Direzione Turismo Ambiente Energia per la dotazione informatica, hardware e software, per il supporto ai comuni nell'esercizio delle funzioni conferite. Il 95% assegnato ai suddetti comuni sarà ripartito con i seguenti criteri: 50% in rapporto all'estensione chilometrica delle spiagge di ciascun comune e il restante 50% in rapporto alle entrate derivanti dai concessionari di ciascun comune.




Art. 8
Rilascio delle concessioni



1. Le concessioni demaniali hanno la durata di sei anni e alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'art. 42 del Codice della Navigazione.
2. I concessionari hanno diritto al rinnovo delle concessioni nel termine previsto. La concessione stessa costituisce diritto acquisito.
3. Per il rilascio delle nuove concessioni demaniali è prevista la seguente procedura:
 - a) il comune, sentite le organizzazioni di categoria e delle strutture ricettive, individua nel Piano comunale demaniale le aree disponibili e assegnabili in concessione;
 - b) a seguito dell'avvenuta approvazione del Piano demaniale marittimo di livello comunale il comune, a mezzo di bando pubblico e con ampia diffusione attraverso manifesti murali e la pubblicazione sulle pagine regionali dei giornali, invita i soggetti interessati a presentare domanda;
 - c) il bando pubblico dovrà essere redatto da parte del comune, in conformità del bando-tipo predisposto dal Servizio Demanio Marittimo per finalità turistico-ricreative entro 90 giorni dall'approvazione del presente piano sentiti i comuni;
 - d) le modalità per l'espletamento della procedura di aggiudicazione, sarà contenuta nel bando tipo di cui al precedente punto c).
4. Nel caso di rilascio di nuove concessioni o ampliamento di quelle esistenti, l'Ente concedente ne informerà la Regione e la Capitaneria di Porto di Pescara per assicurare lo svolgimento dei compiti di controllo e vigilanza.

Art. 9
Ampliamento del demanio marittimo

1. Nel caso in cui, a seguito di nuove delimitazioni disposte dal Capo del Compartimento Marittimo di Pescara, si registri un ampliamento del demanio marittimo con l'inclusione di aree retrostanti e precedentemente appartenenti a privati, i comuni interessati dovranno provvedere, entro 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di nuova delimitazione, ad adeguare i propri piani demaniali comunali includendo tali nuove aree ed assegnando alle stesse la destinazione che si ritiene più compatibile prevedendo l'eventuale assegnazione delle stesse in concessione, anche in caso di insistenza, sulle stesse aree, di manufatti o immobili in genere.
2. Per le aree private classificate demaniali sulle quali insistono manufatti edificati dai precedenti proprietari, ovvero siano in corso lavori di edificazione per le quali gli interessati abbiano già ottenuto tutti i permessi, nulla osta e concessioni (Beni Ambientali, concessione edilizia comunale, autorizzazione ex art. 55 Cod. Nav.) si deve procedere all'inserimento nei piani demaniali comunali avendo cura di indicare e descrivere dettagliatamente le opere autorizzate.
3. Ai precedenti proprietari è riconosciuto il diritto ad ottenere in concessione le opere dagli stessi realizzate e le aree adiacenti ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività ivi contemplate. Agli stessi proprietari è riconosciuto il diritto di prelazione rispetto ad altri terzi interessati, in analogia a quanto già previsto per i concessionari ai sensi dell'art. 37 del Codice della Navigazione.



Art. 10

Consegne ad altre amministrazioni dello Stato



1. Le consegne di aree demaniali ad altre amministrazioni dello Stato per fini istituzionali, ai sensi dell'art. 34 del vigente Codice della Navigazione, sono autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa istruttoria svolta dalla Capitaneria di Porto di Pescara.
2. Nel corso dell'istruttoria l'Autorità Marittima dovrà acquisire anche il parere del Servizio Demanio Marittimo della Regione Abruzzo e del comune interessato, anche al fine di evitare sovrapposizioni di concessioni, di autorizzazioni o di consegne.
3. Per l'utilizzo di aree demaniali da parte dei comuni, si applica il canone ricognitorio, sempre che si tratti di uso pubblico.
4. Per le aree da destinare a strade, lungomare, piazze ed altre aree a destinazione di pubblica utilità, l'Amministrazione comunale avrà la facoltà di richiederne alla Capitaneria di Porto di Pescara l'acquisto previa sclassifica dell'area interessata.

Art. 11


Aree dichiarate di interesse nazionale

1. Il presente Piano Demaniale Marittimo regionale e i piani comunali non si applicano alle aree dichiarate di interesse nazionale ed incluse negli elenchi di cui al D.P.C.M. 21.12.1995 e successive modifiche ed integrazioni, per le quali il conferimento della delega di cui all'art. 59 DPR 616/1977 non opera.

Art. 12

Prescrizioni per la gestione e l'uso del demanio marittimo

1. La concessione di beni demaniali marittimi e la realizzazione di nuove opere confinanti con il demanio marittimo devono comunque garantire l'accesso al mare da parte dei cittadini.
2. I comuni effettuano le necessarie verifiche per individuare le misure atte ad assicurare il rispetto di detta accessibilità al mare.
3. Non sono ammissibili nuove concessioni per l'uso esclusivo del demanio marittimo da parte di privati.
4. E' vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso che abbiano finalità diverse da quelle di difesa della costa. Ai fini dell'espressione del parere previsto dall'art. 12 del Codice della Navigazione, tutti gli interessati alla realizzazione di manufatti sull'area demaniale devono produrre una perizia tecnica che dimostri che gli stessi non vengono ad essere interessati dal battente dell'onda di mareggiata, nella configurazione della spiaggia più sfavorevole e in presenza dei dati meteomarini più sfavorevoli.
5. Nel caso di manufatti che potrebbero modificare il trasporto litoraneo e che interessino da vicino foci fluviali o torrentizie, dovrà essere fornito uno specifico studio di valutazione dell'influenza delle opere da realizzare sul libero deflusso di piena dei corsi d'acqua. In particolare dovranno essere valutati i possibili effetti di accumuli di sedimenti presso l'area nociva e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata. Quando si tratta di opere di notevole entità sarà necessario effettuare una verifica idraulica del tratto nocivo terminale.



6. Il rilascio di nuove concessioni per attività produttive in aree demaniali marittime e nelle zone del mare territoriale è da riservarsi alle attività che hanno un reale beneficio o la rigorosa necessità di essere esercitate in zone collegate al mare, come il caso di cantieri navali, o dentro il mare stesso per attività di acquacoltura.
7. Sono comunque vietati, sia sul litorale che in mare, interventi che per dimensione dei manufatti o per caratteristica dei cicli produttivi producono rilevanti impatti ambientali sotto il profilo paesistico ed ambientale.
8. Il rilascio di nuove concessioni di opere marittime per la difesa della costa e l'autorizzazione di ripascimenti sono subordinati alla verifica della rispondenza dei relativi progetti ai criteri indicati nel Piano Coste regionale.
9. Per interventi stagionali di ripascimento, volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi, si intendono gli interventi di trasferimento di materiale di spiaggia all'interno della stessa unità fisiografica o gli interventi con materiale di diversa provenienza che comportino una movimentazione di inerti non superiore ai 20 mc. per metro lineare.
10. Le opere marittime, quali pennelli, mantellate di dighe, scogliere aderenti a protezione di infrastrutture e simili, non sono utilizzabili per altri scopi comportanti il pubblico uso e accesso se non nei casi in cui sia dimostrata la pubblica incolumità.
11. Nel caso di formazione di nuovi rilevanti tratti di arenile, in seguito ad interventi sulla costa, il rilascio di nuove concessioni su tali tratti è subordinata alla predisposizione da parte dei comuni di un progetto di utilizzo del nuovo litorale volto a definire il rilascio delle nuove concessioni, previa acquisizione del parere del competente Servizio regionale.
12. Qualora, per fenomeni naturali, si verifichi un aumento della profondità verso l'arenile in concessione, il concessionario dovrà darne comunicazione al comune che provvederà alla regolarizzazione del titolo e alla determinazione del relativo canone.
13. I comuni rilasciano, prescrivendo modalità, tempi ed orari di svolgimento, concessioni o autorizzazioni temporanee, su apposita e motivata istanza degli interessati, per commercio itinerante, occupazione e installazione relative a ponteggi, circhi, manifestazioni e spettacoli viaggianti, manifestazioni sportive e ricreative.
14. Per il posizionamento di piante e arbusti, non è richiesta alcuna autorizzazione purché posizionate ad una distanza minima di m. 15 dalla battigia. Sono escluse le aree di cui al comma 4 dell'art. 5.
15. Per la realizzazione di modeste strutture mobili per tendaggi destinati ad ombreggio semplicemente poggiate e ancorate a terra che non superino il 5% dell'area in concessione, il concessionario può procedere previa mera comunicazione al comune, sempreché ricomprese nei parametri di cui all'art. 5.
16. Per tutte le nuove concessioni in mare ovvero per tutte le autorizzazioni anche a carattere temporaneo (spettacoli pirotecnici, manifestazioni sportive o folkloristiche, ecc), che, in ipotesi, coinvolgono la sicurezza e la salvaguardia della vita umana, dovrà essere richiesta all'Ufficio Circondariale Marittimo competente per giurisdizione l'emanazione della necessaria ordinanza di polizia marittima/demaniale.
17. Per la realizzazione di una postazione di pronto intervento in struttura prefabbricata dotata di un lettino ed accessori per medicazioni, di bagni e passerelle d'accesso al mare per portatori di handicap, il concessionario che ne fosse sprovvisto può procedere direttamente dandone semplice comunicazione scritta al comune, previo nulla osta in sensi del D.Lgs. 490/1999.

**DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 07.07.2004, n. 553:

Atto di indirizzo inerente l'applicazione della Legge 12 dicembre 2003, n. 25.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 2 della L.R. 9 agosto 1999 n. 59, così come sostituito dall'art. 6 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 25 che, in particolare, al comma 2, lettere a) e b), prevede che fino al 31 dicembre 2005 la Giunta Regionale può disporre ristrutturazione dei servizi di trasporto pubblico locale in concessione regionale e comunale avvalendosi delle procedure previste dall'art. 25 della L.R. 9 settembre 1983 n. 62;

Vista inoltre, la lettera d) del medesimo articolo 2 che stabilisce che, per quanto riguarda i servizi di trasporto pubblico locale che non sono assistiti da contribuzione regionale e che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 5, comma 1, lettera n) e lettera o) della L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 o ad esse assimilabili, come le linee balneari e stagionali, non valgono i vincoli indicati alle lett. a) e b) e la programmazione avviene con delibera del Consiglio regionale che ne stabilisce i criteri;

Visto l'art. 5, comma 1, lettere n) e o) della L.R. 23 dicembre 1998 n. 152, che dispone che sono di competenza della Regione sia la programmazione dei collegamenti intercity, così come definiti dall'art. 3, comma 1, punto 1 della medesima L.R.

152/98, sia la programmazione e la amministrazione, attraverso criteri di semplificazione amministrativa, della rete dei servizi di gran turismo;

Visto l'art. 155, comma 3 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15, "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004 - 2006 della Regione Abruzzo", in corso di pubblicazione, che, nel modificare l'art. 3, comma 2, numero 4) della L.R. 152/1998 ha riformulato in parte la definizione di linee di Gran Turismo disponendo che <<sono servizi di linea, soggetti ad autorizzazione amministrativa, che hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche delle località interessate e che si svolgono a tariffa libera>>;

Considerato che il quadro normativo sopra esposto delinea, con riferimento alla disciplina relativa alle linee gran turismo, di cui all'art. 3, comma 2, numero 4 della L.R. 152/98, così come riformulato dall'art. 155, comma 3 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15, alle linee intercity, di cui all'art. 3, comma 1, numero 1 della L.R. 152/98, nonché alle linee stagionali, alle linee balneari e alle linee assimilabili alle categorie di cui sopra, una normativa di principio, rinviando ad un atto consiliare l'intera disciplina della materia;

Evidenziato, del resto, che l'intervenuta riformulazione dell'art. 3 comma 2, numero 4 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 da parte dell'art. 155, comma 3 della legge finanziaria regionale 2004 non ha introdotto alcuna sostanziale modifica, se non sul piano della natura e delle caratteristiche necessarie a definire un servizio di trasporto come un servizio di linea di gran turismo, nulla aggiungendo o stabilendo in ordine alla procedura necessaria per l'adozione dell'autorizzazione amministrativa, per la

quale occorre il predetto atto del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2 lett. d) della L.R. 9 agosto 1999, n. 59, così come sostituito dall'art. 6, della L.R. 12 dicembre 2003, n. 25;

Ritenuto, pertanto, necessario formulare, in attesa dell'atto consiliare che specifichi le procedure amministrative relative alle tipologie di linee di cui la lettera d) dell'art. 2 della L.R. 9 agosto 1999 n. 59, così come sostituito dall'art. 6 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 25, una serie di indirizzi e di direttive che, rivolte ai Servizi della Direzione Trasporti competenti, consentano la gestione delle questioni attinenti alle materie in argomento;

Ritenuto, di conseguenza, specificare che per le linee granturismo, le linee intercity, le linee stagionali, le linee balneari e le linee assimilabili alle categorie citate, così come definite dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, il rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio è subordinato all'approvazione dell'atto di programmazione da parte del Consiglio regionale di cui alla lettera d), comma 2, art. 2 della L.R. 9 agosto 1999 n. 59, come sostituito dall'art. 6 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 25 ;

Ritenuto, altresì, validi ed efficaci gli atti di concessione relativi alle linee gran turismo, alle linee intercity, alle linee stagionali, alle linee balneari e alle linee assimilabili alle categorie citate, rilasciati in costanza dell'assetto normativo previgente alla L.R. 12 dicembre 2003, n. 25 ;

Ritenuto, inoltre, in linea con i principi di semplificazione ed efficienza dell'azione amministrativa e allo scopo di non aggravare inutilmente il procedimento amministrativo, stabilire che non costituiscono ristrutturazione dei servizi di cui alle lettere a) e b)

comma 2, art. 2 della L.R. 9 agosto 1999 n. 59, come sostituito dall'art. 6 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 25, e pertanto non necessitano di deliberazioni della Giunta Regionale:

1. Le variazioni degli orari dei programmi di esercizio che siano motivate dalla necessità di meglio soddisfare l'utenza e che siano tali da non incidere su programmi di esercizio di altri concessionari.
2. Tutte le modifiche dei programmi di esercizio che si rendano necessarie ed urgenti per cause di forza maggiore (quali, per esempio, calamità naturali, lavori pubblici ecc.).
3. Le richieste, da parte dei titolari delle linee già in atto, di servizi occasionali, così come definiti dall'art. 3, comma 2, punto 1) della L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 e cioè di quei servizi che rientrano nella categoria dei servizi ordinari, che sono destinati a soddisfare particolari esigenze di mobilità di carattere straordinario di vaste categorie di utenti in occasione di eventi straordinari e che comunque hanno le caratteristiche del trasporto di linea e non rientrano nella categoria dei servizi di granturismo.

In tutti gli anzidetti casi, pertanto, si provvede con Determinazione del Dirigente del Servizio competente, nel rispetto della normativa vigente.

Preso atto che il Dirigente del Servizio proponente ha attestato la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

A voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

Di formulare, per i motivi espressi in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, i seguenti indirizzi:

1. Non costituiscono ristrutturazione dei servizi di cui alle lettere a) e b) comma 2, art. 2 della L.R. 9 agosto 1999 n. 59, come sostituito dall'art. 6 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 25, e pertanto non necessitano di deliberazioni della Giunta Regionale:
 - a) Le variazioni degli orari dei programmi di esercizio che siano motivate dalla necessità di meglio soddisfare l'utenza e che siano tali da non incidere su programmi di esercizio di altri concessionari;
 - b) Tutte le modifiche dei programmi di esercizio che si rendano necessarie ed urgenti per cause di forza maggiore (quali, per esempio, calamità naturali, lavori pubblici ecc.).
 - c) Le richieste, da parte dei titolari delle linee già in atto, di servizi occasionali, così come definiti dall'art. 3, comma 2, punto 1) della L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 e cioè di quei servizi che rientrano nella categoria dei servizi ordinari, che sono destinati a soddisfare particolari esigenze di mobilità di carattere straordinario di vaste categorie di utenti in occasione di eventi straordinari e che comunque hanno le caratteristiche del trasporto di linea e non rientrano nella categoria dei servizi di granturismo.

In tutti gli anzidetti casi, pertanto, si provvede con Determinazione del Dirigente del Servizio competente, nel rispetto della normativa vigente.

2. Con riferimento alle linee granturismo, alle linee intercity, alle linee stagionali, alle linee balneari e a quelle assimilabili alle categorie citate, il rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio è subordinato alla approvazione dell'atto di programmazione da parte del Consiglio regionale di cui alla lettera d), comma 2, art. 2 della L.R. 9 agosto 1999 n. 59, come sostituito dall'art. 6 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 25;
3. Restano validi ed efficaci gli atti di concessione relativi alle linee granturismo, alle linee intercity, alle linee stagionali, alle linee balneari e a quelle assimilabili alle categorie citate, rilasciati in costanza dell'assetto normativo previgente alla L.R. 12 dicembre 2003, n. 25.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 07.07.2004, n. 560:

Approvazione Accordo Decentrato C.C.N.L. Autoferrotranvieri del 28 maggio 2004.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO

Che il 20 dicembre 2003 presso la sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo a definizione del secondo biennio economico 2002/2003 del CCNL Autoferrotranvieri;

Che in base a detto accordo, le Regioni e le Autonomie locali si sono impegnate a coprire direttamente –attraverso il contratto di servizio o i rapporti di concessione -una parte della somma “una tantum” di cui all'art. 1 dell'accordo medesimo e precisa-

mente nella misura di euro 170,00 (centosettanta/00 euro);

Che l'art. 23 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, così come modificato in sede di conversione dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 dispone l'autorizzazione della spesa prevista per il finanziamento del rinnovo contrattuale collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale per l'anno 2004 e 2005;

Che a carico della Regione Abruzzo è prevista una spesa in ragione della partecipazione stabilita in sede di accordo pari a euro 511.408,00;

Che ai sensi dell'art. 150 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo" «eventuali oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Abruzzo alla risoluzione delle problematiche relative al rinnovo del C.C.N.L. autoferrotranvieri tramite erogazione di contributi al settore del TPL, troveranno copertura finanziaria sullo stanziamento del capitolo 181511, UPB 06.01.002: Interventi nel campo dei trasporti per spese correnti»;

Che il 3 marzo 2004, a seguito di un Tavolo di Confronto Regionale svoltosi tra l'Assessore ai Trasporti e le Organizzazioni Sindacali in merito alle problematiche settoriali, si è addivenuto alla stipula di un Protocollo d'Intesa a cui ha fatto seguito, il 28 maggio 2004, la firma dell'accordo decentrato c.c.n.l. stipulato il 27 novembre 2000;

Che con l'accordo decentrato, uniformemente, a quanto si è verificato in altre Regioni, sono state destinate ulteriori risorse economiche al comparto degli autoferrotranvieri, a titolo di riconoscimento per il fattivo ed importante contributo apportato dai lavora-

tori del trasporto pubblico;

Evidenziato che l'accordo del 28 maggio 2004, del quale si allega copia, si pone in linea con le disposizioni e gli obiettivi posti nel contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 27 novembre 2000 e, altresì, con l'ulteriore accordo del 20 dicembre 2003;

Considerato che in virtù dell'accordo decentrato sono riconosciute le seguenti misure:

1. lo stanziamento di 1,291 milioni di euro sul capitolo 181511 del Bilancio regionale 2004;
2. un importo mensile, a partire dal 1° gennaio 2004 ed in forma permanente di euro 25,00 (venticinque/00 euro) lordi, pro capite e per 14 mensilità;
3. una quota UNA TANTUM, riferita al solo anno 2003, da calcolare detraendo dalla somma di cui al punto 1 il costo complessivo di cui al punto 2 nonché la quota a carico della Regione Abruzzo, ai sensi dell'accordo del 20 dicembre 2003;

Ritenuto, inoltre, di escludere la somma relativa all'importo mensile di cui al 2 punto dalla base di calcolo per il lavoro straordinario, festivo, notturno, indennità di trasferta e di diaria ridotta, T.F.R. e di tutte le altre indennità;

Evidenziato altresì che quanto contenuto nell'accordo decentrato assorbe ogni impegno economico a carico della Regione Abruzzo, con riferimento esclusivo al rinnovo del contratto autoferrotranvieri per il biennio economico 2002/2003;

Vista la normativa di riferimento;

Visto in particolare l'art. 150 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15;

Vista l'attestazione espressa, in ordine alla regolarità e legittimità del presente atto, dal Dirigente del servizio proponente;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di recepire la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di recepire l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 20 dicembre 2003 a definizione del secondo biennio economico 2002/2003 del CCNL autoferrotranvieri;
3. Di approvare l'accordo decentrato al Contratto collettivo nazionale lavoratori - comparto autoferrotranvieri -(del quale si allega copia) firmato il 28 maggio 2004 tra l'Assessore ai Trasporti e Mobilità, Viabilità Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza stradale e le OO.SS. (FILT - CGIL, FILT -CISL, UILT -UIL, UGL, FAISA -CISAL);
4. Di stabilire che la somma prevista per l'attuazione degli accordi di cui ai precedenti punti 2 e 3, pari a 1,291 milioni di euro, è resa disponibile sul capitolo 181511 del Bilancio regionale 2004, conformemente a quanto disposto dall'art. 150 della Legge Finanziaria regionale;
5. Di dare mandato al Dirigente del Servizio ECONOMICO FINANZIARIO DEL T.P.L. E CONTROLLO DI GESTIONE della Direzione Trasporti e Mobilità in ordine all'adozione degli atti e provvedimenti necessari e conseguenti

l'applicazione degli accordi di cui sopra;

6. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino *Ufficiale della Regione Abruzzo*.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 09.08.2004, n. 671:

Disposizioni per la Programmazione –Anno 2004- delle Attività Formative delle Agenzie Formative Pubbliche Provinciali (AFPP). Assegnazione risorse alle Amministrazioni Provinciali.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 24 dicembre 1978, n. 845;

vista la legge regionale 17 maggio 1995, n. 111, modificata ed integrata;

vista la legge regionale 12 agosto 1998, n. 72 relativa: "*Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale*", ed in particolare agli artt. 42 e 43 che regolano rispettivamente le funzioni attribuite alle Province ed alla Regione;

vista la deliberazione della G.R. n. 369 del 29.05.2002, concernente: "*Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione -Riformulazione assetto organizzativo di cui alla D.G.R. n. 206 del 23.02.2000. (4° Provvedimento 2002)*";

vista la deliberazione della G.R. n. 593 del 1.08.2002, concernente: "*LL.RR. 72/98 e 11/99 - Delibera di G.R. n. 592 del 1.8.2002 - Individuazione e ripartizione tra Regione Abruzzo e le Province di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo dei beni e delle risorse*

umane, finanziarie strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite".

vista la deliberazione della G.R. n. 1056 del 12.12.2002 recante: "*Disposizioni per la realizzazione delle attività di formazione delle Agenzie Formative Pubbliche Provinciali (AFPP) -Anno 2002*";

vista la deliberazione della G.R. n. 544 del 23.07.2003 recante: "*Disposizioni per la programmazione - Anno 2003 - delle attività formative delle Agenzie Formative Pubbliche Provinciali (AFPP). Assegnazione risorse alle Amministrazioni Provinciali*";

considerato:

- che con deliberazione G.R. n. 593 del 1/08/2002 sono state conferite alle province le funzioni esercitate dalle AFPP e conseguentemente trasferite le relative risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative;
- che occorre impartire alle Province direttive da osservare in sede di approvazione dei progetti relativi alla programmazione delle attività formative per l'anno 2004, allegato "A";

rilevato:

- che nell'esercizio finanziario 2003 le somme ripartite e trasferite dal competente Servizio della Direzione Politiche Attive del Lavoro della Formazione e dell'istruzione alle Province per le attività formative delle AFPP risultano essere quelle riportate nell'allegato "B";
- che per le funzioni trasferite alle Province, la Giunta Regionale, con le leggi regionali n. 15 e n. 16 del 26/4/2004, ha stanziato nei capitoli **11540 (Spese cor-**

renti) la somma di **Euro 1.165.803,22 e 12340 (Spese d'investimento)** la somma di **Euro 3.141046,68** del bilancio di previsione della spesa per l'anno 2004;

ritenuto:

- che gli standard minimi (denominazione, durata del corso, discipline teoriche e pratiche, durata dello stage) elencati nella tabella di cui all'allegato "A" costituiscono riferimento a cui le Province dovranno attenersi in sede di programmazione delle proposte formative;
- che i progetti formativi non ricompresi nella citata tabella e quelli relativi ai Percorsi triennali sperimentali per l'esercizio del diritto-dovere d'istruzione e formazione, al fine di determinare standard minimi valevoli per tutto il territorio regionale, dovranno essere presentati, entro 30 giorni dalla notifica della presente deliberazione, al Servizio competente della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione e saranno valutati da una Commissione mista nominata dal Direttore Regionale e composta da rappresentanti della Regione e delle Province;
- che le Amministrazioni Provinciali provvederanno all'approvazione delle proposte formative e ne cureranno l'attuazione;
- che la Regione, per il tramite della Direzione regionale competente, si riserva la nomina delle Commissioni d'esame dei corsi programmati ed il rilascio degli attestati di qualifica;
- che le Amministrazioni Provinciali dovranno inviare alla Regione, per ogni Sede Operativa Formativa, l'elenco dei corsi da attivare nell'anno 2004 a cui

verrà data diffusione regionale;

- che le Amministrazioni Provinciali dovranno provvedere al reperimento dell'eventuale personale precario occorrente per l'attivazione dei corsi relativi alla Programmazione 2004, nel rispetto di quanto stabilito nel protocollo d'intesa e nella D.G.R. n. 593/2002;
- di rinviare per quant'altro non espressamente previsto nel presente provvedimento alle disposizioni contenute, per quanto compatibili, nella D.G.R. n. 1550 del 14/07/1999;
- che le Amministrazioni Provinciali potranno presentare progetti relativi ai Percorsi triennali sperimentali per l'esercizio del diritto-dovere d'istruzione e formazione nel rispetto delle deliberazioni GR n. 644 del 09/08/2003 e n. 452 del 4/6/2004;
- che alla spesa complessiva di Euro 2.915.733,44 si farà fronte a carico del capitolo **12340 (Spese d'investimento)** del bilancio regionale di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2004, somma da ripartire fra le Amministrazioni Provinciali secondo i criteri stabiliti con D.G.R. n. 593 del 1.08.2002 per le finalità e gli importi riportati nell'allegato "B";
- di assegnare alla Direzione Riforme Istituzionali EE.LL. Controlli, titolare della Funzione Obiettivo 14, il compito di provvedere all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento delle somme riportate nell'allegato "B" in favore delle Amministrazioni Provinciali;

dato atto:

del parere favorevole espresso dal Diri-

gente del Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione e dal Direttore Regionale della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione, sulla legittimità e regolarità della presente deliberazione;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa,

1. **che** le Amministrazioni Provinciali, ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 72/98 e delle deliberazioni della G.R. n. 369 del 29/05/2002 e n. 593 del 1/08/2002, cureranno la programmazione e l'attuazione delle attività formative delle AFPP per l'anno 2004 secondo i seguenti indirizzi:
2. gli standard minimi (denominazione, durata del corso, discipline teoriche e pratiche, durata dello stage) elencati nella tabella di cui all'allegato "A" costituiscono riferimento a cui le Province dovranno attenersi in sede di programmazione delle proposte formative;
3. i progetti formativi non ricompresi nella citata tabella e quelli relativi ai Percorsi triennali sperimentali per l'esercizio del diritto-dovere d'istruzione e formazione, al fine di determinare standard minimi valevoli per tutto il territorio regionale, dovranno essere presentati dalle Amministrazioni Provinciali, entro 30 giorni dalla notifica della presente deliberazione, al Servizio competente della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione e saranno valutati

da una Commissione mista nominata dal Direttore Regionale e composta da rappresentanti della Regione e delle Province;

4. le Amministrazioni Provinciali provvederanno all'approvazione delle proposte formative e ne cureranno l'attuazione;
5. la Regione, per il tramite della Direzione regionale competente, si riserva la nomina delle Commissioni d'esame dei corsi programmati ed il rilascio degli attestati di qualifica;
6. le Amministrazioni Provinciali dovranno inviare alla Regione, per ogni Sede Operativa Formativa, l'elenco dei corsi da attivare nell'anno 2004 a cui verrà data diffusione regionale;
7. le Amministrazioni Provinciali dovranno provvedere al reperimento dell'eventuale personale precario occorrente per l'attivazione dei corsi relativi alla Programmazione 2004, nel rispetto di quanto stabilito nel protocollo d'intesa e nella D.G.R. n. 593/2002;
8. le Amministrazioni Provinciali potranno presentare progetti relativi

ai Percorsi triennali sperimentali per l'esercizio del diritto-dovere d'istruzione e formazione nel rispetto delle deliberazioni GR n. 644 del 09/08/2003 e n. 452 de 4/6/2004;

9. di rinviare per quant'altro non espressamente previsto nel presente provvedimento alle disposizioni contenute, per quanto compatibili, nella D.G.R. n. 1550 del 14/07/1999.
2. **che** alla spesa complessiva di euro 2.915.733,44 si farà fronte a carico del capitolo **12340 (Spese d'investimento)** del bilancio regionale di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2004, somma da ripartire fra le Amministrazioni Provinciali secondo i criteri stabiliti con D.G.R. n. 593 del 1.08.2002 per le finalità e gli importi riportati nell'allegato **"B"**.
3. **Di assegnare** alla Direzione Riforme Istituzionali EE.LL. Controlli, titolare della Funzione Obiettivo 14, il compito di provvedere all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento delle somme riportate nell'allegato "B" in favore delle Amministrazioni Provinciali.
4. **Di disporre** la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel *BURA*.

REGIONE ABRUZZO
Servizio Programmazione Interventi Politiche attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione

Allegato "A"

TABELLA CORSI VALIDATI NELL' ANNO 2003

DENOMINAZIONE CORSI	ORE CORSO	DISCIPLINA	ORE STAGE	NOTE
ESTETISTA QUALIFICA	1.900	PSICOLOGIA CULTURA GENERALE ED ETICA PROFESSIONALE COSMETOLOGIA CHIMICA E DERMATOLOGIA ESTETICA TRUCCO E VISAGISMO NOZIONI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA MASSAGGIO ESTETICO DEL CORPO LINGUA INGLESE ATTIVITA' PRATICHE APPARECCHI ELETTRMECCANICI VISITE DIDATTICHE E STAGE	380	Per utenza post obbligo
ESTETISTA SPECIALIZZAZIONE	900	NOZIONI DI GESTIONE AZIENDALE TECNICHE DI MERCATO STATI LEGISLAZIONE PREVIDENZIALE, TRIBUTARIA E CONTRATTUALE COSMETOLOGIA DERMATOLOGIA DIETOLOGIA UTILIZZO APPARECCHIATURE ELETTRMECCANICHE PER USO ESTETICO INFORMATICA STAGE	180	Per utenza post obbligo
PARRUCCHIERE PER SIGNORA	1.600	TECNICA PROFESSIONALE PRATICA TECNICA PROFESSIONALE TEORICA IGIENE CULTURA GENERALE LINGUA INGLESE INFORMATICA STAGE	320	Per utenza post obbligo
CONFEZIONISTA	1.600	PRATICA DI LABORATORIO DISEGNO TECNICO MERCEOLOGIA MATEMATICA CULTURA GENERALE LINGUA INGLESE INFORMATICA STAGE	320	Per utenza post obbligo
INDUSTRIALE	1.600	PRATICA DI LABORATORIO ELETTRTECNICA ED ELETTRONICA MATEMATICA E FISICA LINGUA INGLESE CULTURA GENERALE DISEGNO TECNICO INFORMATICA PRATICA STAGE	320	Per utenza post obbligo
GIARDINIERE (UTENZA SPECIALE)	1.200	TEORIA PER GIARDINIERI PRATICA PER GIARDINIERI		
LINGUA INGLESE	300	LINGUA INGLESE LINGUA INGLESE IN LINGUA MADRE STAGE	60	
ALFABETIZZAZIONE LINGUA INGLESE	150	LINGUA INGLESE STAGE	30	
PANIFICATORE	400	MERCEOLOGIA CHIMICA SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE LABORATORIO STAGE	80	
PASTICCERE	400	MERCEOLOGIA IGIENE CONTABILITA' E CALCOLO PRATICA LABORATORIO DI PASTICCERIA LINGUA FRANCESE STAGE	80	

REGIONE ABRUZZO
Servizio Programmazione Interventi Politiche attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione

Allegato "A"

TABELLA CORSI VALIDATI NELL' ANNO 2003

DENOMINAZIONE CORSI	ORE CORSO	DISCIPLINA	ORE STAGE	NOTE
PIZZAIOLO	400	MERCEOLOGIA IGIENE CONTABILITA' PRATICA DI LABORATORIO STAGE	80	
AIUTO CUOCO	1.600	TECNICA PRATICA DI CUCINA CULTURA GENERALE CALCOLO E NOZIONI DI INFORMATICA TECNICA ALBERGHIERA IGIENE SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE GEOGRAFIA TURISTICA LINGUA FRANCESE LINGUA TEDESCA O INGLESE STAGE	320	Per utenza post obbligo
CAMERIERE DI RISTORANTE E DI ALBERGO	1.600	TECNICA PRATICA DI SALA CULTURA GENERALE CALCOLO E NOZIONI DI INFORMATICA TECNICA ALBERGHIERA IGIENE SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE GEOGRAFIA TURISTICA LINGUA FRANCESE LINGUA TEDESCA O INGLESE STAGE	320	Per utenza post obbligo
ADDETTO AL BANCO BAR	120	TECNICA PRATICA BAR IGIENE SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE H.A.C.C.P. STAGE	24	
ADDETTO WINE AND COCKTAIL	160	TECNICA PRATICA BAR IGIENE SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE H.A.C.C.P. STAGE	32	
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE	220	MERCEOLOGIA E IGIENE LEGISLAZIONE AMMINISTRATIVA E MARKETING TECNICA DI COMUNICAZIONE E VENDITA		
TOURIST PROMOTER	400	MARKETING TURISTICO ANALISI DEL MERCATO TURISTICO LEGISLAZIONE E ORGANIZZAZIONE PUBBLICA DEL TURISMO PROGRAMMAZIONE TURISTICA REGIONALE ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' DELLE IMPRESE DI VIAGGIO E TURISMO INGLESE TECNICO INFORMATICA APPLICATA AL TURISMO STAGE	80	
ANIMATORE TURISTICO	400	SCENOGRAFIA COREOGRAFIA E COSTUMI RECITAZIONE INTRATTENIMENTO GIOCHI BALLO E CANTO INFORMATICA MARKETING TURISTICO STAGE	80	
OPERATORE EDP	400	INFORMATICA LEGISLAZIONE LINGUA INGLESE STAGE	80	

REGIONE ABRUZZO
Servizio Programmazione Interventi Politiche attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione

Allegato "A"

TABELLA CORSI VALIDATI NELL' ANNO 2003

DENOMINAZIONE CORSI	ORE CORSO	DISCIPLINA	ORE STAGE	NOTE
OPERATORE INFORMATICO (area contabile gestionale)	800	LEGISLAZIONE LINGUA INGLESE GESTIONE E CONTABILITA' INFORMATICA STAGE	160	
DISEGNATORE CAD	600	INFORMATICA DI BASE INFORMATICA CAD LINGUA INGLESE LEGISLAZIONE STAGE	120	
PROGRAMMATORE PLURILINGUAGGI	600	INFORMATICA DI BASE INFORMATICA (PROGRAMMAZIONE) LINGUA INGLESE STAGE	120	
GESTORE SITI WEB	600	INFORMATICA DI BASE PACCHETTI APPLICATIVI PER L'ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI TECNICA DELLA COMUNICAZIONE INGLESE TECNICO STAGE	120	
WEB DESIGNER	400	INFORMATICA PER WEB DESIGNER STAGE	80	
OPERATORE GRAFICA COMPUTERIZZATA	600	INFORMATICA DI BASE COMPUTERIZZATA TECNICA DELLA COMUNICAZIONE STAGE	120	
TOPOGRAFO	600	TOPOGRAFIA INFORMATICA APPLICATIVA ALLA TOPOGRAFIA LEGISLAZIONE CATASTALE AEROFOTOGRAMMETRIA PRATICA TOPOGRAFICA STAGE	120	
DATTILOGRAFIA VIDEOSCRIVENTE	600	LEGISLAZIONE LINGUA INGLESE INFORMATICA DATTILOGRAFIA STAGE	120	
TECNICO TELEMATICO	600	ORIENTAMENTO INFORMATICA DI BASE RETI SISTEMA OPERATIVO DI RETE INTERNET STAGE	120	
OPERATORE MACCHINE C.N.C.	800	LEGISLAZIONE LINGUA INGLESE PROGRAMMAZIONE MUT :2 ASSI, 3 ASSI INFORMATICA DISEGNO FISICA MECCANICA PNEUMATICA- FLUIDO DINAMICA STAGE	160	
CONTABILITA' ORDINARIA (computerizzata)	400	INFORMATICA generale INFORMATICA APPLICATA ECONOMIA AZIENDALE STAGE	80	
ANALISTA CONTABILE	600	ECONOMIA AZIENDALE MARKETING MERCEOLOGIA CONTABILITA' ANALITICA E STATISTICA INFORMATICA STAGE	120	

REGIONE ABRUZZO
 Servizio Programmazione Interventi Politiche attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione

Allegato "A"

TABELLA CORSI VALIDATI NELL' ANNO 2003

DENOMINAZIONE CORSI	ORE CORSO	DISCIPLINA	ORE STAGE	NOTE
ASSISTENTE TECNICO	400	TECNICO STORIA DELL'ARTE DISEGNO TECNICO INFORMATICA CAD STAGE	80	
ASSISTENTE DOMICILIARE AGLI ANZIANI	400	GERIATRIA ANIMAZIONE SERVIZIO SOCIALE CULTURA GENERALE ANATOMIA, FISILOGIA, IGIENE PRATICA INFERMIERISTICA ECONOMIA DOMESTICA STAGE	80	
OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	600	PSICOLOGIA MEDICINA ECONOMIA AZIENDALE STAGE	120	
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO		COME DA DECRETO LEGISLATIVO N. 195 DEL 23 GIUGNO 2003 (Contenuti formativi da definire in sede di Conferenza Stato-Regioni)		
AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO	100	MARCKETING CONTABILITA' MATERIE GIURIDICHE		
PROGETTAZIONE ECOSISTEMA	150	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE TECNOLOGIA DEI MATERIALI STAGE		
PROMOTER MARINO	500	TECNICA DI COMUNICAZIONE CULTURA GENERALE INFORMATICA TECNICA TURISTICA BIOLOGIA MARINA LINGUA INGLESE IMMERSIONE (normativa di riferimento) GEOGRAFIA TURISTICA STAGE	100	
SETTORE EDILE		DA DEFINIRE IN SEDE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI SU STANDARDS UNIFORMI		

**ASSEGNAZIONI RISORSE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI PER LA
PROGRAMMAZIONE ANNO 2004**

Agenzie Formative Pubbliche Provinciali (AFPP)	Risorse finanziarie trasferite alle Province nell'esercizio finanziario 2003			Risorse finanziarie da trasferire alle Province nell'esercizio finanziario 2004		
	1 Determinazione n. DL9/549 del 30/7/03	2 Determinazione n. DL9/885 del 9/12/2003	3=1+2 Totale somme trasferite nell'anno 2003	6 Somme da trasferire nell'anno 2004 per spese d'investimento (Tabelle A, B, C e D allegate alla DGR n.593/02)	7 Somme aggiuntive da trasferire nell'anno 2004 per spese d'investimento (Tabelle F-Personale T.D. -allegate alla DGR n.593/02)	8=6+7 Totale risorse finanziarie da trasferire alle Province nell'anno 2004
Capitolo	12340			12340		
Competenza	2.708.710,90					3.141.046,68
L'AQUILA	1.394.284,21	160.580,70	1.554.864,91	1.394.284,21	183.690,94	1.577.975,15
CHIETI	511.528,64	149.110,65	660.639,29	511.528,64	166.138,76	677.667,40
PESCARA	384.326,92	72.643,65	456.970,57	384.326,92	82.506,08	466.833,00
TERAMO	193.257,86	0,00	193.257,86	193.257,86	0	193.257,86
TOTALE	2.483.397,63	382.336,00	2.865.732,63	2.483.397,63	432.335,81	2.915.733,41
BILANCIO 2003	Cap. 12340 Competenza		2.708.710,87			
	ex Cap 152103 (Genio Civile)		225.313,27			
	TOTALE		2.483.397,60			
BILANCIO 2004	Cap. 12340 Competenza		3.141.046,68			
	ex Cap 152103 (Genio Civile)		225.313,27			
	TOTALE		2.915.733,41			

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 09.08.2004, n. 673:

Iniziativa Comunitaria EQUAL II Fase. Costituzione nuclei tecnici di valutazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni e per tutto quanto espresso in narrativa:

1. Di costituire il Nucleo Tecnico "A" per la valutazione delle candidature relative alla Misura 1.1 "Occupabilità" e 3.1 "Adattabilità" dell'I.C. Equal II fase, nella seguente composizione:

dr.ssa Roberta Caporale -Funziario della Direzione PALFI (Responsabile del coordinamento dei lavori);

dott. Giuseppe Di Giannantonio -Funziario Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività culturali, Sicurezza Sociale, Promozione Sociale (Componente);

prof.ssa Anna Tozzi -Esperto esterno (Componente);rag. Rita Amoroso segretario.

2. Di costituire il Nucleo Tecnico "B" per la valutazione delle candidature relative alla Misura 2.2 "Imprenditorialità" e 4.2 "Pari Opportunità" dell'I.C. Equal II fase, nella seguente composizione:

dott.ssa Franca Alicandri -Funziario della Direzione PALFI (Responsabile del coordinamento dei lavori);

dott.ssa Maria Rosa Di Lallo -Funziario della Direzione P.A.L.F.I. (Componente);

dott.ssa Antonietta Di Stefano -Esperto esterno (Componente);

sig. Nicola Russo (segretario).

3. Di incaricare il Dirigente del Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione dell'Istruzione di provvedere:
 - alla convocazione della prima riunione dei Nuclei Tecnici di Valutazione;
 - alla determinazione del termine ultimo entro cui rassegnare le risultanze dei lavori di valutazione, tenuto conto che, allo stato, sulla base del calendario stabilito a livello comunitario, entro il 15 Ottobre 2004, vanno avviate le attività relative all'azione 1;
 - all'approvazione delle graduatorie, ai sensi dell' art. 5 della L.R. 77/99;
4. di stabilire che le procedure di valutazione sono valide con la presenza di almeno i 2/3 dei componenti il nucleo;
5. di stabilire che i nuclei di valutazione di concerto con il Servizio Programmazione e Valutazione possono operare eventuali rimodulazioni, se necessario, dirette ad utilizzare tutte le risorse disponibili per misura, riducendo proporzionalmente le quote di finanziamento dei progetti

finanziabili, fatti salvi i limiti minimi di importo per progetto, stabiliti in euro 650.000,00 per le Misure 1.1 -2.2 -3.1 ed in euro 600.000,00 per la Misura 4.2;

6. di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente atto nel *BURA*.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 09.08.2004, n. 736:

Legge regionale 10 luglio 2002 n. 15: "Disciplina delle acque minerali e termali" – Programma triennale di interventi per la qualificazione e lo sviluppo del termalismo anno 2004/2006.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di approvare il "PROGRAMMA TRIENNALE 2000-2006" (Allegato A) relativo alla programmazione degli interventi per la qualificazione e lo sviluppo del termalismo ed il relativo schema finanziario di ripartizione delle risorse (allegato B)
- di approvare il Programma degli interventi per la qualificazione e lo sviluppo del termalismo per l'anno 2004 per un totale di Euro 986.000,00.
- di dare atto che, per la competenza 2004, la copertura finanziaria è assicurata, nel Bilancio per l'esercizio finanziario 2004, dalla somma di Euro 986.000,00 iscritta sul Cap. 82411, denominato "Interventi

per la qualificazione e lo sviluppo del termalismo" nell'ambito della UPB 12 02 006, mentre per gli anni successivi si provvederà con appositi stanziamenti;

- di affidare, nelle more della definitiva istituzione del Servizio Sviluppo del Termalismo come previsto dalla L.R. 15/2004 art. 167 comma 10, alla Direzione "Attività Produttive", sentito il Componente la Giunta preposto al termalismo, l'attività di indirizzo e di controllo delle attività programmate;
- di autorizzare il Direttore dell'Area Attività Produttive, sentito il Componente la Giunta, ad adottare i provvedimenti consequenziali secondo le modalità previste dalla L.R. 10/07/02 n. 15, tit. V° e, per quanto non previsto, dalle norme e procedure vigenti;
- di precisare che le azioni sopra elencate potranno essere attuate mediante gli accordi di programma di cui all'art. 4 della L.R. 15/2002 e/o avvalendosi degli Enti Strumentali e/o Società Partecipate dalla Regione ABRUZZO e/o di Società con comprovata esperienza nella programmazione, gestione ed attuazione di programmi di natura regionale, nazionale, comunitaria;
- di affidare ad Abruzzo Sviluppo S.p.a., società partecipata dalla Regione Abruzzo e dalla F.I.R.A. S.p.a., l'ideazione, l'organizzazione e la gestione del progetto PromotermeinAbruzzo (di cui all'Allegato "A") secondo le indicazioni del componente la giunta preposto al Termalismo;
- di dare la possibilità al Direttore dell'Area Attività Produttive, sentito il Componente la Giunta, di rimodulare il programma allegato nell'ambito delle singole categorie di spesa previste dal programma triennale;

- di aprire i termini per i beneficiari, individuati all'art. 69 della L.R. 15/2002 (con esclusione di quelli indicati nelle lettere a) e b), per i punti B1 e B3 previsti nell'allegato "A"; le istanze dovranno essere presentate, entro e non oltre 30gg dalla pubblicazione del presente atto sul *B.U.R.A.*, a: DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE via Passolanciano, 75 - 65100 PESCARA a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
- di autorizzare il Direttore dell'Area Attività Produttive, ad adottare i provvedimenti di impegno, liquidazione ed erogazione secondo le modalità previste dalla L.R. 10/07/02 n. 15, tit. V° e, per quanto non previsto, dalle norme e procedure vigenti;
- di disporre la pubblicazione urgente del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo*.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Programma triennale di interventi per il termalismo abruzzese 2004-2005-2006

RELAZIONE ATTIVITA' 2003

La Regione Abruzzo recependo la Legge del 24 ottobre del 2000 n. 323 " RIORDINO DEL SETTORE TERMALE" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 dell'8 novembre 2000 ha promulgato la L.R. n. 15 del 10 luglio 2002 "DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI", pubblicata sul B.U.R.A. n. 15 del 26 luglio 2002.

Nel corso dell'anno 2003, con D.G.R. n. 640 del 09.08.2003 la G.R. ha approvato il programma di interventi per la riqualificazione e lo sviluppo del termalismo per l'anno 2003 per un importo complessivo pari ad EURO 560.000,00.

Al primo anno di attuazione della suddetta L.R. n. 15/2002 l'attività è stata differenziata sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite dagli Enti Locali, dagli Operatori del settore e dall'indotto che l'industria del termalismo ha generato negli anni, in una serie di incontri ed assemblee di concertazione.

L'attività programmata è stata sostanzialmente distinta in a) Pianificazione e Ricerca, e b) Promozione del Turismo Termale, ed ha portato ad una articolata serie di interventi tra di loro complementari.

Al 31 dicembre 2003 la disponibilità economica a disposizione è stata completamente impegnata a fronte di una serie di interventi così riassumibili: eventi, manifestazioni, concerti ed attività ludico-ricreative varie nei comuni termali, partecipazione a fiere internazionali di settore (THERMALIA 2003 e BIT 2004), realizzazione di materiale promo-pubblicitario (brochure regionale, brochure specifiche per i comuni, calendari da muro e da tavolo), creazione di un logo che identifichi il termalismo abruzzese, collegato all'attuale logo APT (TermeinAbruzzo). E' stata avviata un'intensa attività di cooperazione con il Portogallo e con la Germania, che porterà alla creazione di una specifica rete europea del termalismo che vedrà la Regione Abruzzo capofila del progetto. Inoltre, attraverso una scelta partenariale ed una conseguente intesa tra i comuni termali, sono stati avviati diversi interventi di riqualificazione urbana, alcuni già portati in compimento ed altri in via di completamento, e la realizzazione, nei comuni termali, di impianti sportivi per il tempo libero. Infine, è stata avviata ed è ormai in via di completamento la redazione del Testo Unico in Materia Mineraria e del Piano Regionale delle Acque Minerali e Termali (PRAMeT).



PROGRAMMA TRIENNALE 2004-2006


Alla luce dell'attività svolta nel corso dell'anno 2003, considerate le esigenze di programmazione degli Enti e degli Operatori che vivono nei territori termali e visto l'art.12 della L.R. n.15, la Giunta Regionale ha ritenuto opportuno, per l'anno 2004, di provvedere ad una programmazione di interventi di ampio respiro.

Pertanto, recependo in pieno le indicazioni della Legge n. 323/2000 e della Legge Regionale n. 15/2002, la Giunta Regionale produce questo atto di programmazione triennale, che tiene in considerazione, sia le esigenze degli Enti Locali, sia quella degli Operatori del settore e, nel contempo, guarda con attenzione, alla possibilità di una sinergia anche con le altre deleghe collegate direttamente all'attività del Termalismo.

Le attività saranno sostanzialmente divise in due assi d'intervento: da una parte le attività dirette e dall'altra quelle indirette, equamente divise nella mole di lavoro e nella disponibilità economico-finanziaria, individuando per le attività indirette quali beneficiari: (A) i comuni termali ed (B) i beneficiari individuati dall'art. 69 comma 1 della L.R.15/2002 e per le attività dirette: (C) il servizio sviluppo del termalismo e (D) la Regione Abruzzo per tramite della Direzione Attività Produttive. Nello specifico il progetto prevede: **A)** verso gli Enti Locali, **a1)** attività di sostegno e stimolo agli investimenti nei territori termali attraverso il cofinanziamento di interventi di riqualificazione urbana al fine di migliorare l'arredo urbano nelle rispettive località (art.67 comma 1 lett.b L.R. 15/02), **a2)** la realizzazione di impianti sportivi e per il tempo libero per consentire un'adeguata attività complementare al ripristino dello stato di benessere psico-fisico (art.67 comma 1 lett.c L.R. 15/02), **a3)** ed investimenti per manifestazioni ricreative e culturali realizzate direttamente dagli enti locali e/o a fronte di una larga intesa sottoscritta anche dalla Regione Abruzzo (art.67 comma 1 lett.d L.R. 15/02); **B)** verso i beneficiari individuati dall'art. 69 comma 1 della L.R.15/2002, **b1)** attività di promozione regionale, nazionale e transnazionale; **b2)** interventi per nuove captazioni, razionalizzazioni, ristrutturazioni e protezione delle esistenti opere di presa di acque minerali per uso termale, nonché costruzioni, riconversioni, ricostruzioni, ampliamenti ed ammodernamenti di stabilimenti di cure termali (art. 64 comma 3 L.R. 15/2002), **b3)** cofinanziamento, in forma associata e non, di eventi, manifestazioni, e di tutte quelle attività che possono offrire agli ospiti la possibilità di trascorrere piacevolmente le giornate e le serate (art.67 comma 1 lett.d L.R. 15/02); **C)** da parte del Servizio Sviluppo del Termalismo **c1)** attività di ricerca ed aggiornamento del piano regionale delle acque Minerali e Termali (art.12 comma3 lett.A L.R.15/02) **c2)** ricerca ed altre attività come individuato dall'art 64 comma 3 lett.A; **D)** da parte della Regione Abruzzo, l'attivazione del Progetto PROMOTERMEinABRUZZO che prevede, nell'ambito delle risorse disponibili, una serie coordinata di attività: **d1)** oltre alla partecipazione e creazione di fiere, manifestazioni ed eventi di tipo promozionale in Italia ed all'estero, inclusa la realizzazione e la diffusione di materiale promopubblicitario (art.67 comma 3 L.R.15/02), **d2)** una forte presenza del logo TermeinAbruzzo anche attraverso la definizione del marchio di qualità termale (MQT) così come disposto dalla Legge n.323/2000 (art.13 L.323/2000), **d3)** la creazione di un'apposita cartellonistica all'ingresso di ogni comune termale, **d4)** la continuazione del progetto di cooperazione iniziato nel 2003, **d5)** la promozione della qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali, anche attraverso il cofinanziamento di programmi comunitari in attuazione.

Le attività sopra elencate andranno attuate nel corso degli anni e con gradualità, facendo in modo di ottenere, in modo direttamente proporzionale con il passare degli anni, un sempre più alto effetto moltiplicatore, così come la legge regionale n.15/02 indica all'art.12 comma3.

L'obiettivo finale sarà collegare il prodotto termalismo al territorio regionale in una sintesi inscindibile. L'azione di valorizzazione delle risorse termali abruzzesi da parte della Giunta Regionale dovrà diventare, col passare degli anni, parte integrante delle politiche di sviluppo e di diversificazione del prodotto turistico abruzzese: infatti, la graduale trasformazione delle località "termali" in località "turistiche" rappresenta la naturale evoluzione della politica turistica regionale indirizzata alla crescita diversificata del sistema turistico regionale ed all'integrazione delle risorse.


Il Componente la Giunta Regionale
~~Dot. Alfredo Castiglione~~

SCHEMA FINANZIARIO
Programma per il triennio 2004-2006

	Programma 2004		PROGRAMMA TRIENNALE		
			2004	2005	2006
ATTIVITA' INDIRETTE	euro 290.000	Riqualificazione Urbana Impianti Sportivi Manifestazioni	29%	31%	32%
	58%				
	euro 285.000	Promozione art.67 com.3 Interventi art. 64 com.3 Manifestazioni art. 67	29%	29%	39%
ATTIVITA' DIRETTE	euro 60.000	PRAMET Ricerca art. 64	6%	10%	4%
	42%				
	euro 351.000	Fiere Promozione Eventi&Manifestazioni Cooperazione Marchio di qualità Segnaletica	36%	30%	25%

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE AGRICOLTURA
FORESTE E SVILUPPO RURALE
ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA
*SERVIZIO ECONOMIA ITTICA
E PROGRAMMAZIONE VENATORIA*

DETERMINAZIONE 26.08.2004, n. DH18/49:

Determinazione del termine di presentazione delle istanze ex art. 20 l.r. 7/2002 – anno 2004.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- di stabilire che alla presentazione delle domande di ammissione ai benefici dell'art. 20 della L.R. 7/2002 si proceda

mediante invio a mezzo Raccomandata Postale A/R delle istanze e della documentazione integrativa indicata nel Regolamento approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 994/2002, alla Regione Abruzzo - Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo RURALE, Alimentazione, Caccia e Pesca - Servizio Economia Ittica e Programmazione venatoria - Ufficio Monitoraggio e Controllo Politiche Ittiche Nazionali e Regionali, Via Catullo n. 17, 65127 Pescara, nel termine del **31 ottobre 2004** ;

- di invitare il Responsabile dell'Ufficio Monitoraggio e Controllo Politiche Ittiche Nazionali e Regionali a curare la pubblicazione della presente Determinazione sul *B.U.R.A.* e sul sito internet della Regione Abruzzo all'indirizzo www.regione.abruzzo.it/pesca .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Di Paolo

Allegato A - Determinazione DH18/49 del 26 Agosto 2004**REGOLAMENTO**

(pubblicato sul B.U.R.A. n° 15 del 29/11/2002)

" Disposizioni di attuazione dell'art. 20 della L.R. 10/5/2002 n° 7"

Art. 1

1. Possono beneficiare degli aiuti contemplati dall'art. 20 della L.R. 10/5/2002 n° 7 le Cooperative e le Società che gestiscono le operazioni di facchinaggio nei Mercati Ittici abruzzesi, risultando remunerate per tali servizi in base al pescato venduto. L'aiuto spetta esclusivamente in relazione ai periodi di interruzione annuale dell'attività di commercializzazione del pesce fresco conseguente alla proclamazione del " Fermo tecnico" del prelievo ittico nel Mare Adriatico.

Art. 2

1. La concessione dei benefici di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di apposita istanza, nel termine definito con Determinazione del Dirigente del Servizio Caccia e Pesca marittima, sottoscritta dal Rappresentante legale della Società /Cooperativa interessata. La domanda va corredata della seguente documentazione:

- a) Statuto ed Atto Costitutivo da cui si evincano le finalità della Cooperativa o della Società;
- b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- c) copia dell'atto da cui risulta l'affidamento dei Servizi di facchinaggio nei/nei Mercati Ittici;
- d) elenco dei Soci-Lavoratori e/o dei dipendenti che hanno prestato la loro opera nella Cooperativa/Società nell'anno di riferimento in attività di facchinaggio presso i Mercati ittici ubicati in Abruzzo (precisando per ciascuno il periodo di impegno effettivo);
- e) dichiarazione del Legale Rappresentante attestante la somma delle retribuzioni lorde corrisposte ai suddetti Lavoratori, relativamente al periodo dell'anno in cui è proposta istanza compreso tra il primo gennaio e la fine del mese che precede il Fermo;
- f) dichiarazione del Legale Rappresentante attestante l'osservanza, da parte della Cooperativa/Società, degli obblighi di contribuzione previdenziale;
- g) dichiarazione del Legale Rappresentante attestante l'impegno a corrispondere l'aiuto al reddito ai soli Lavoratori addetti ad attività di facchinaggio nei Mercati Ittici che la Cooperativa non utilizzi, durante il Fermo Tecnico, in altre attività retribuite.

Art. 3

1. Alla valutazione delle istanze provvede il Servizio Caccia e Pesca Marittima della Regione Abruzzo. La sovvenzione è corrisposta per ciascun mese di Fermo in misura pari al 80% della media mensile del monte salariale lordo individuato con le modalità di cui alla lettera e) dell'art. 2, nel limite massimo di 50.000,00 Euro per ciascuna Cooperativa/Società richiedente. Qualora la domanda cumulata di contributi ecceda la disponibilità finanziaria, le richieste sono soddisfatte proporzionalmente allo stanziamento annuo. Le Cooperative/Società destinano il finanziamento alla reintegrazione del mancato reddito dei Lavoratori di cui all'articolo 2, ed alla copertura previdenziale dei medesimi. 2. L'aiuto non è cumulabile, per i fini per i quali è concesso, con altri aiuti a finalità regionale d'origine locale, regionale, nazionale o comunitaria. Entro sei mesi dalla concessione della sovvenzione, la Cooperativa/Società presenta una dichiarazione del Rappresentante Legale attestante:

- a) l'effettiva destinazione dei fondi in coerenza con le presenti statuizioni;
 - b) l'impegno a garantire per almeno 5 anni la conservazione della relativa documentazione, nonché ad esibirla, a richiesta, alle competenti Strutture regionali;
 - c) di non aver proposto, e di impegnarsi a non proporre, istanza di finanziamento a valere su altre sovvenzioni pubbliche per i medesimi fini esposti per accedere al presente aiuto.
3. Il Servizio competente provvede al recupero totale o parziale dell'aiuto, qualora utilizzato con modalità difformi da quelle prescritte con il presente Regolamento.
4. Nessun aiuto è corrisposto fino alla positiva conclusione del procedimento di notifica del relativo regime alla U.E. ai sensi dell'art.88 del Trattato di Roma.

Art.4

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione Abruzzo.

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SERVIZIO SVILUPPO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
E MINERARIE

DETERMINAZIONE 06.08.2004, n. DI3/58:

**Cava di ghiaia in località "San Nicola"
Comune di Rosciano (Provincia di Pesca-
ra) Ditta: Rocco & Domenico Di Marzio
SAS. Autorizzazione apertura.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Di autorizzare la ditta ROCCO & DOMENICO DI MARZIO SAS., nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in via Tirino n. 99, Comune di Chieti, alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località "San Nicola" del Comune di Rosciano (PE) individuata in Catasto al foglio 10 particelle nn. 13-80-81-82-83-6-22-84-149-39-86 alle seguenti norme e condizioni:

Art.1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell'Ufficio Cave e Torbiere.

Art.2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area interessata.

Art.3

L'autorizzazione è valida per anni 5 (cin-

que) dalla data di notifica del presente provvedimento e l'attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori e di idonea documentazione, attestante l'Avvenuto rispetto dell'art. 4 del D.Lgs. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 128/59 al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio il presente provvedimento si intende decaduto.

Art.4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 110.000,00 (centodiecimila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n. 281530 emessa in data 29.07.2004 dalla SOCIETÀ NUOVA TIRRENA SPA. DI ROMA.

Art.5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Art.6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

- Deve essere salvaguardata la distanza minima di metri 20,00 dall'edificabilità;
- Prima dell'inizio dei lavori deve essere garantito l'accesso all'area di cava;

- Devono essere rispettate le condizioni dettate dal Consorzio di Bonifica con nota n. 2065 del 19.03.2004;
- Prima di passare alla coltivazione del lotto successivo deve essere collaudato, da parte dell'Ufficio Cave e Torbiere, il lotto precedente.

Art.7

La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva.

Art.8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 77.200 e complessivamente di mc. 386.000 per l'intera durata dell'attività.

Art.9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) n.1 escavatore; b) n.1 ruspa; c) v a r i autocarri.

Art.10

La ditta, circa le modalità della sistemazione ambientale è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell'Ufficio Cave e Torbiere, presentato ai sensi dell'art. 6 L.R. 67/87.

Art.11

Il presente Provvedimento deve essere

pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
*SERVIZIO SVILUPPO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
E MINERARIE*

DETERMINAZIONE 06.08.2004, n. DI3/61:
Cava di ghiaia in località "Colle Traveduto" Comune di Castellalto (Provincia di Teramo) Ditta: TOTO SPA. Autorizzazione modifica fasi lavorative.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- Di autorizzare la modifica delle fasi previste dal Provvedimento Regionale n. DI3/27 in data 08.04.2004, mediante l'accorpamento dei due lotti di intervento, per la prosecuzione dei lavori di coltivazione e di risanamento ambientale della cava di ghiaia in località "Colle Traveduto" del Comune di Castellalto (TE) secondo le modalità contenute nel programma dei lavori allegato e alle seguenti condizioni:

1. La sequenza delle fasi di intervento, proposta nel programma dei lavori, deve essere invertita con inizio della coltivazione a partire dalla zona "C";
2. I lavori di coltivazione e risanamento ambientale devono procedere dall'alto verso il basso con il ripristino progressivo del profilo finale di abbandono;

3. Restano fermi ed invariati tutti gli obblighi previsti dal predetto Provvedimento Regionale n. DI3/27 in data 08.04.2004 e relativi allegati.
- Il presente Provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SERVIZIO SVILUPPO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
E MINERARIE

DETERMINAZIONE 13.08.2004, n. DI3/62:
**Cava di ghiaia in località "Sciorilli"
Comune di Perano (CH) Ditta Asfalti
Totaro s.r.l. Autorizzazione apertura.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

La ditta Asfalti Totaro s.r.l. con sede legale in Lanciano (CH) Zona Industriale, è autorizzata all'esercizio della cava di ghiaia in località "Sciorilli" nel Comune di Perano (CH) distinta in catasto al foglio n. 1 particelle nn. 150, 822 e 932, alle seguenti norme e condizioni;

Articolo 1

Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal

Responsabile dell'Ufficio Cave.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area assegnata.

Articolo 3

L'autorizzazione è valida per anni 3 (tre) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l'attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori 90 giorni di proroga. La denuncia di inizio dei lavori, e idonea documentazione attestante l'avvenuto rispetto dell'art. 4 del D.L.vo n. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 128/59, al Servizio Attività estrattive e minerarie. Qualora entro i termini suddetti non pervenga al predetto Servizio la denuncia di inizio dei lavori la presente Determina s'intende decaduta.

Articolo 4

Il deposito cauzionale a garanzia del ripristino ambientale per un importo nella misura di Euro 60.000,00 (sessantamila) è stata effettuata Con atto di fideiussione n. 20578 rilasciata dalla compagnia IN.FIN.C. S.p.A. in data 14.07.2004

Articolo 5

Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle dispo-

zioni di legge e alle seguenti prescrizioni:

- 1) Il materiale utilizzato per il ripristino ambientale non sia compreso tra quelli in elenco dell'allegato al D.L.vo n. 22/97 e sia, inoltre, di natura permeabile.

Articolo 7

La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di circa mc. 6.000 e complessivamente mc. 18.000 per l'intera durata dell'attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:

- a) escavatore;
- b) pala meccanica;
- c) autocarri.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell'Ufficio Cave e Torbiere, allegato "E" art. 6 L.R. 67/87;

Articolo 11

La presente Determina dovrà essere pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificata all' esercente nei modi

consentiti dalla legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SERVIZIO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA

DETERMINAZIONE 30.08.2004, n. DI5/35:
Misure/azioni del Docup Abruzzo 2000-2006 PIT (Progetto Integrato Territoriale): 2.1.1.a), 2.1.1.b), 2.2.1.a), 2.2.1.b) – prima triennalità 2003 – erogazione saldo al concessionario FI.R.A. S.p.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate,

relativamente al DOC.U.P. Abruzzo 2000- 2006 PIT, prima triennalità 2003, misure/azioni 2.1.1.a), 2.1.1.b), 2.2.1.a), 2.2.1.b), in attuazione dell'art. 4 del disciplinare di concessione, allegato a D.G.R. n. 386 del 28.05.03 e nel rispetto dei Regolamenti (CE) della Commissione n. 1260/1999, n. 1681/1994, n. 1685/2000, n. 438/2001, n. 1145/2003, dopo aver accertato:

- la conformità alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso, nonché alle Politiche Comunitarie, segnatamente in materia di regole di concorrenza, aggiudicazione di appalti pubblici, tutela e miglioramento dell'ambiente, eliminazione delle ineguaglianze e promozione della parità tra uomini e donne;

- l'applicazione delle procedure di gestione e di controllo finanziario all'intervento, intesa soprattutto a verificare la fornitura dei beni e servizi cofinanziati e la veridicità delle spese, nonché a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, reprimere le frodi e recuperare gli importi indebitamente pagati (art. 38- Reg. 1260/1999);

- che nessuna spesa si riferisce a misure contenenti aiuti di Stato non notificati alla Commissione Europea ovvero, allorché notificati, non sospesi in virtù dell'art. 39, punto 2 del Regolamento CE 1260/1999,

1) PROCEDERE alla liquidazione ed al pagamento del saldo di euro 15.240.560,20, pari al restante 50% della somma spettante (=euro 30.481.120,40 x 50/100), in favore del soggetto concessionario FI.R.A. S.p.A., a valere sui pertinenti capitoli di bilancio per l'esercizio corrente, impegni assunti con determina n. DI/52 del 03.07.03, di cui:

- cap. 12411/R/03 -quota U.E. (32,89%)- impegno n. 17 dell' 11.07.03 euro 5.012.620,25

- cap. 12410/R/03 -quota Stato (46,98%)- impegno n. 17 dell' 11.07.03 euro 7.160.015,18

- cap. 12484/R/03 -quota Regione (20,13%) -impegno n. 19 dell' 11.07.03 euro 3.067.924,77

2) AUTORIZZARE il Servizio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento in favore del concessionario FI.R.A. S.p.A. con sede in Pescara, via Parini n. 21, C.F. 01230590687, mediante accredito su c/c n. 0700050150 -ABI 06060 -CAB 15400 - TERCAS SPA - Agenzia di Pescara - FIRA SPA - PIT;

3) LA NOTIFICA del presente provvedimento al concessionario FI.R.A. S.p.A., nonché l'inoltro, ai fini del monitoraggio, di copia dello stesso al Servizio Attività Internazionali;

4) LA PUBBLICAZIONE dello stesso sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Mario Romano

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE, CICLO IDRICO
INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE,
PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 06.07.2004, n. DC7/376:

Ammissione a finanziamento di fondi di edilizia agevolata per il completamento degli interventi innovativi che prevedono l'eliminazione delle barriere architettoniche.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione di C. R. n. 66/26 del 22.07.1997 è stato istituito un Fondo regionale per il finanziamento di opere tese all'eliminazione delle barriere architettoniche;

- con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2256 del 20.10.1999 è stato, tra l'altro, emanato il Bando per l'assegnazione dei fondi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche, nell'ambito del Programma quadriennale di edilizia resi-

denziale pubblica 1992-95;

- con la deliberazione di Giunta Regionale n. 779 del 12.04.2000 sono stati ammessi a finanziamento, sulla base della qualità tecnica, di particolari soluzioni progettuali, del bacino d'utenza e della proporzione del finanziamento richiesto sull'investimento complessivo, i programmi presentati dai soggetti previsti nell'art. 4 L.R.64/99 a seguito del succitato Bando, utilizzando tutti i fondi disponibili;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 37 del 15.01.2002 con la quale:

- è stato effettuato l'assestamento del programma relativo alle barriere architettoniche di cui alla deliberazione di G.R. 12 aprile 2000, n. 779;
- è stato disposto al Consorzio Domus Aurea con sede nel Comune di Teramo, l'assenso della somma necessaria al completamento del programma pari ad Euro 2.193.508,65, necessaria alla completa copertura finanziaria dell'intervento finalizzato alla costruzione di alloggi con particolari soluzioni tecniche per consentire l'uso da parte di persone portatori di handicaps; tale somma dovrà essere reperita in sede di formazione del Programma di Edilizia Residenziale Pubblica;

VISTA la deliberazione di Consiglio Regionale n. 135/12 del 08.05.2004 con la quale è stato approvato il Programma di Edilizia Residenziale Pubblica in attuazione degli accordi di programma stipulati ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 12;

CONSIDERATO, inoltre, che con la stessa deliberazione n. 135/12 del

08.05.2004 sono stati, tra l'altro, accantonati fondi per il completamento di interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata e per l'acquisizione e urbanizzazione delle aree PEEP (punto B. 1.), tra cui, per gli interventi innovativi di edilizia agevolata, da parte, di Cooperative ed Imprese di costruzione e loro consorzi, per i quali siano stati assunti formali provvedimenti da organi regionali o inseriti in graduatorie non completamente soddisfatte sono stati messi a disposizione fondi per Euro 2.500.000,00;

RITENUTO di dover attribuire i contributi pari ad 2.193.508,65 all'intervento proposto dal Consorzio Domus Aurea da realizzarsi nel Comune di Alba Adriatica, in quanto lo stesso rientra tra le fattispecie previste nella deliberazione di C.R. n. 135/12 del 08.05.2004, con la quale è stato approvato il Programma di Edilizia Residenziale Pubblica, accantonando, tra l'altro, le somme necessarie per i completamenti di interventi innovativi di edilizia agevolata; La somma residua pari ad Euro 306.491,35 è sufficiente a coprire le esigenze finanziarie dei soggetti di cui al punto B.1. succitato per gli interventi innovativi di edilizia agevolata;

Vista la L.R. n. 77 /99 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" che demanda ai Dirigenti l'adozione di provvedimenti amministrativi non espressamente posti in capo alla Giunta Regionale - art. 5, punto i;

Ritenuto che la materia in trattazione non rientra tra le competenze degli organi di "Direzione Politica" art. 4 L.R n. 77/99;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- Di ammettere a finanziamento per un importo di Euro 2.193.508,65, per le motivazioni specificate in premessa e per quanto stabilito nella deliberazione di G.R n. 37/2002 e di C.R n. 135/12 del 08.05.2004, l'intervento proposto dal Consorzio Domus Aurea da realizzarsi nel Comune di Alba Adriatica ai fini del completamento dell'intero programma.

- Di stabilire che per la liquidazione ed erogazione dei contributi si provvederà nei modi, forme e tempi previsti dalle norme statali e dalle disposizioni regolamentari e convenzionali vigenti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dario Bafile

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE, CICLO IDRICO
INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE,
PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 15.07.2004, n. DC7/383:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. – Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Cerchio (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Cerchio, a riservare in via provvisoria per un periodo di

massimo di 2 anni n. 1 alloggio ERP di proprietà dell' ATER di cui alla delibera della G.C. n. 87 del 17.06.04 a favore del sig. Cicchitti Marco;

- di impegnare il Comune ad attivare le procedure per la formazione della graduatoria da, utilizzare per l'assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili nel periodo di validità della stessa graduatoria;
- la consegna dell'alloggio è subordinata acchè il beneficiario produca apposita dichiarazione con cui si impegna, alla scadenza contrattuale, a rilasciare l'alloggio alle stesse condizioni di fruibilità e finitura esistenti al momento della consegna.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Dario Bafile

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE, CICLO IDRICO
INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE,
PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 15.07.2004, n. DC7/384:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. – Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per trasferimento di appartamenti alle forze dell'ordine. Comune di Spoltore (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell' art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Spoltore, a riservare in via provvisoria l'alloggio ERP sito a Spoltore in via Montesecco n. 63 - interno 3 - di vani utili 3 e complessivi mq 69 di proprietà dell' ATER di Pescara, ex affittuario Pietrolungo Enio, resosi disponibile, al sig. Mario Camerlengo per un periodo massimo di due anni;
- l'assegnazione deve essere comunque effettuata senza ledere gli interessi dei soggetti collocati nella graduatoria generale;
- di impegnare il Comune a predisporre i necessari provvedimenti per l'emanazione del bando di assegnazione alloggi E.R.P.
- la consegna dell'alloggio è subordinata acchè il beneficiario produca apposita dichiarazione con cui si impegna, alla scadenza contrattuale, a rilasciare l'alloggio alle stesse condizioni di fruibilità e finitura esistenti al momento della consegna.

IL DIRIGENTE
Dott. Dario Bafile

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE, CICLO IDRICO
INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE,
PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 15.07.2004, n. DC7/385:
Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. – Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Pianella (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Pianella a riservare in via provvisoria, per un periodo massimo di 2 anni, l'alloggio ERP ubicato in Via F. Verrotti alla Sig.ra Maria Teresa Palmarini di cui alla delibera n. 105 del 18.06.2004 e comunque, senza ledere i diritti di coloro che sono inseriti in una eventuale graduatoria.

IL DIRIGENTE
Dott. Dario Bafile

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE, CICLO IDRICO
INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE,
PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 15.07.2004, n. DC7/386:
Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. – Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Rocca Pia (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Rocca Pia a

riservare in via provvisoria, per un periodo massimo di 2 anni, e comunque non oltre l'individuazione del legittimo assegnatario, l'alloggio ERP di proprietà del Comune, in favore del Sig. APUZZO Pasquale sito in Rocca Pia in Via delle Querce di cui alla delibera n. 15 del 02.04.2004;

- di impegnare il Comune di Rocca Pia ad indire al più presto bando di concorso integrativo, a norma e nel rispetto dell'art. 11 della L.R. 96/96, per procedere all'assegnazione definitiva degli alloggi E.R.P. disponibili.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Dario Bafile

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE, CICLO IDRICO
INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE,
PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 15.07.2004, n. DC7/390:
Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. – Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Rocca Pia (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Rocca Pia a riservare in via provvisoria, per un perio-

do massimo di 2 anni, e comunque non oltre l'individuazione del legittimo assegnatario, l'alloggio ERP di proprietà del Comune, in favore del Sig. Riccardo Lovelli sito in Rocca Pia in Via Teodoro Leone di cui alla delibera n. 18 del 02.04.2004;

- di impegnare il Comune di Rocca Pia ad indire al più presto bando di concorso integrativo, a norma e nel rispetto dell'art. 11 della L.R. 96/96, per procedere all'assegnazione definitiva degli alloggi E.R.P. disponibili.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Dario Bafile

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE, CICLO IDRICO
INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE,
PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 15.07.2004, n. DC7/391:
Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. – Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Quadri (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Quadri a riservare in via provvisoria, per un periodo massimo di 2 anni, l'alloggio ERP, di proprietà del-

l'ATER di Lanciano, ubicato in Via G. Marconi n. 36 cui alla delibera di Giunta Comunale n. 20 del 24.06.2004.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Dario Bafile

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE, CICLO IDRICO
INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE,
PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 20.07.2004, n. DC7/396:
**Gestione Speciale Ater ai sensi dell'art.
25 della Legge 8.8.1977, n. 513.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- di liquidare e pagare a favore delle Ater di Teramo e L'Aquila sul Cap 262316 rispettivamente le seguenti somme così come stabilito con DD n. DC/7/393 del 12.11.2003:
- euro 46.776,22 a favore dell'Ater di Teramo ;
- euro 8.919,43 a favore dell'Ater di L'Aquila;
- di autorizzare il Servizio Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Dario Bafile

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE, CICLO IDRICO
INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE,
PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 20.07.2004, n. DC7/397:
ATER Teramo – Manutenzione straordinaria di n. 3 edifici in V. Arno Comune di Teramo. Autorizzazione all'utilizzo del finanziamento di euro 258.228,45 localizzato nel Comune di Torano Nuovo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- di attribuire il finanziamento di euro 258.228,45 originariamente assegnato al Comune di Torano Nuovo con V.C.R 25/10 del 19.03.1996 in parti uguali al Comune di Torano Nuovo e all'Ater di Teramo e precisamente:
- a) all'Ater di Teramo euro 129.114,22 per la realizzazione di un primo lotto di ristrutturazione degli edifici n. 347-348-349 siti in V. Arno del Comune di Teramo;
- b) al Comune di Torano Nuovo euro 129.114,22 ad integrazione del finanziamento già assentito dalla Regione per un Programma di Riqualficazione Urbana, ai sensi della L.R. 9 agosto 1999, n. 64.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Dario Bafile

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
 INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
 EDILIZIA RESIDENZIALE
 ED AREE URBANE, CICLO IDRICO
 INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE,
 PROTEZIONE CIVILE
 SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
 ED AREE URBANE

DETERMINAZIONE 21.07.2004, n. DC7/398:

**Legge Regionale 25.10.1996, n. 96,
 art. 15. – Riserva alloggi di edilizia resi-
 denziale pubblica per situazioni di emer-
 genza abitativa. Comune di Ancarano
 (TE).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Ancarano, a riservare in via provvisoria per un periodo di massimo di 2 anni n. 1 alloggio ERP di proprietà comunale di cui alla delibera della G.C. n. 74 del 13.05.04 a favore della sig.ra Di Mercurio Annadomenica;
- di impegnare il Comune ad attivare le procedure per la formazione della graduatoria da utilizzare per l'assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili nel periodo di validità della stessa graduatoria;
- la consegna dell'alloggio è subordinata acchè il beneficiario produca apposita dichiarazione con cui si impegna, alla scadenza contrattuale, a rilasciare l'alloggio alle stesse condizioni di fruibilità e finitura esistenti al momento della consegna.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Dario Bafile

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
 INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
 EDILIZIA RESIDENZIALE
 ED AREE URBANE, CICLO IDRICO
 INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE,
 PROTEZIONE CIVILE
 SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
 ED AREE URBANE

DETERMINAZIONE 23.07.2004, n. DC7/405:

**DOCUP 2000-2006 Monosettoriale –
 Azione 3.2.2: concessione di finanziamen-
 to al Comune di MONTEREALE.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

Visto il relativo Bando di evidenza pubblica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 47 speciale del 18 Aprile 2003;

Visto il comunicato relativo allo stesso Bando Monosettoriale, pubblicato con lo stesso BURA n. 47 speciale del 18 Aprile 2003, con cui si rende noto che il finanziamento assegnato è pari a Euro 5.114.189,07 con un apporto minimo privato di 1.278.547,27 Euro per un investimento totale di 6.392.936,34 Euro;

Vista la Determina n. DC7/453 del 23.12.03 con cui è stata approvata la graduatoria provvisoria;

Esaminata la documentazione rimessa con nota n. 3100 del 28.05.04;

Evidenziato che la documentazione probante la sussistenza delle condizioni previste

dal Bando è costituita anche da autodichiarazioni;

Ritenuto di dovere acquisire i contenuti di tali autodichiarazioni e procedere alla successiva fase di concessione del finanziamento;

Considerato, comunque, che l'Amministrazione Regionale è tenuta a procedere a controlli anche a campione, per la verifica della veridicità di quanto dichiarato;

Ritenuto altresì che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'Ente Beneficiario decade dal contributo finanziario concesso.

Ritenuto che la materia in trattazione non rientra tra le competenze degli organi di "Direzione Politica" -art.4; a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

DISPONE

di concedere a favore del Comune di MONTEREALE un finanziamento di euro 300.000,00 secondo norme e procedure stabilite dal Bando, in attuazione delle norme contenute nel DOCUP 2000-2006 e del correlato Complemento di Programmazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Bafile Dario

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE, CICLO IDRICO
INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE,
PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 23.07.2004, n. DC7/406:
**DOCUP 2000-2006 Monosettoriale –
Azione 3.2.2: concessione di finanziamento al Comune di BARETE.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

Visto il relativo Bando di evidenza pubblica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 47 speciale del 18 Aprile 2003;

Visto il comunicato relativo allo stesso Bando Monosettoriale, pubblicato con lo stesso BURA n. 47 speciale del 18 Aprile 2003, con cui si rende noto che il finanziamento assegnato è pari a 5.114.189,07 Euro con un apporto minimo privato di 1.278.547,27 Euro per un investimento totale di 6.392.936,34 euro;

Vista la Determina n. DC7/453 del 23.12.03 con cui è stata approvata la graduatoria provvisoria;

Esaminata la documentazione rimessa con nota n. 1012 del 28.05.04;

Evidenziato che la documentazione probante la sussistenza delle condizioni previste dal Bando è costituita anche da autodichiarazioni;

Ritenuto di dovere acquisire i contenuti di tali autodichiarazioni e procedere alla successiva fase di concessione del finanziamento;

Considerato, comunque, che l'Amministrazione Regionale è tenuta a procedere a controlli anche a campione, per la verifica della veridicità di quanto dichiarato;

Ritenuto altresì che qualora dal controllo

emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'Ente Beneficiario decade dal contributo finanziario concesso.

Ritenuto che la materia in trattazione non rientra tra le competenze degli organi di "Direzione Politica" -art. 4;

a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

DISPONE

di concedere a favore del Comune di BARETE un finanziamento di euro 551.420,00 secondo norme e procedure stabilite dal Bando, in attuazione delle norme contenute nel DOCUP 2000-2006 e del correlato Complemento di Programmazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Bafile Dario

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE, CICLO IDRICO
INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE,
PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 23.07.2004, n. DC7/407:
**DOCUP 2000-2006 Monosettoriale –
Azione 3.2.2: concessione di finanziamento al Comune di LUCOLI.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

Visto il relativo Bando di evidenza pubblica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 47 speciale del 18

Aprile 2003;

Visto il comunicato relativo allo stesso Bando Monosettoriale, pubblicato con lo stesso BURA n. 47 speciale del 18 Aprile 2003, con cui si rende noto che il finanziamento assegnato è pari a 5.114.189,07 Euro con un apporto minimo privato di 1.278.547,27 Euro per un investimento totale di 6.392.936,34 Euro;

Vista la Determina n. DC7/453 del 23.12.03 con cui è stata approvata la graduatoria provvisoria;

Esaminata la documentazione rimessa con nota n. 2082 del 28.05.04;

Evidenziato che la documentazione probante la sussistenza delle condizioni previste dal Bando è costituita anche da autodichiarazioni;

Ritenuto di dovere acquisire i contenuti di tali autodichiarazioni e procedere alla successiva fase di concessione del finanziamento;

Considerato, comunque, che l'Amministrazione Regionale è tenuta a procedere a controlli anche a campione, per la verifica della veridicità di quanto dichiarato;

Ritenuto che qualora dal controllo emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'Ente Beneficiario decade dal contributo finanziario concesso.

Ritenuto che la materia in trattazione non rientra tra le competenze degli organi di "Direzione Politica" -art. 4;
a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

DISPONE

di concedere a favore del Comune di LUCOLI un finanziamento di euro 700.000,00 secondo norme e procedure stabilite dal Bando, in attuazione delle norme contenute nel DOCUP 2000-2006 e del correlato Complemento di Programmazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Bafile Dario

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE, CICLO IDRICO
INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE,
PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 23.07.2004, n. DC7/408:
**DOCUP 2000-2006 Monosettoriale –
Azione 3.2.2: concessione di finanziamento al Comune di PALENA.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

Visto il relativo Bando di evidenza pubblica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 47 speciale del 18 Aprile 2003;

Visto il comunicato relativo allo stesso Bando Monosettoriale, pubblicato con lo stesso BURA n. 47 speciale del 18 Aprile 2003, con cui si rende noto che il finanziamento assegnato è pari a 5.114.189,07 Euro con un apporto minimo privato di 1.278.547,27 Euro per un investimento totale di 6.392.936,34 Euro ;

Vista la Determina n. DC7/453 del

23.12.03 con cui è stata approvata la graduatoria provvisoria;

Esaminata la documentazione rimessa con nota n. 2452 del 28.05.04;

Evidenziato che la documentazione probante la sussistenza delle condizioni previste dal Bando è costituita anche da autodichiarazioni;

Ritenuto di dovere acquisire i contenuti di tali autodichiarazioni e procedere alla successiva fase di concessione del finanziamento;

Considerato, comunque, che l'Amministrazione Regionale è tenuta a procedere a controlli anche a campione, per la verifica della veridicità di quanto dichiarato;

Ritenuto che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'Ente Beneficiario decade dal contributo finanziario concesso.

Ritenuto che la materia in trattazione non rientra tra le competenze degli organi di "Direzione Politica" - art. 4;

a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

DISPONE

di concedere a favore del Comune di PALENA un finanziamento di euro 346.490,36 secondo norme e procedure stabilite dal Bando, in attuazione delle norme contenute nel DOCUP 2000-2006 e del correlato Complemento di Programmazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Bafile Dario

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
 INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
 EDILIZIA RESIDENZIALE
 ED AREE URBANE, CICLO IDRICO
 INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE,
 PROTEZIONE CIVILE
 SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
 ED AREE URBANE

DETERMINAZIONE 23.07.2004, n. DC7/409:

**DOCUP 2000-2006 Monosettoriale –
 Azione 3.2.2: concessione di finanziamen-
 to al Comune di VILLETTA BARREA.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

Visto il relativo Bando di evidenza pubblica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 47 speciale del 18 Aprile 2003;

Visto il comunicato relativo allo stesso Bando Monosettoriale, pubblicato con lo stesso BURA n. 47 speciale del 18 Aprile 2003, con cui si rende noto che il finanziamento assegnato è pari a 5.114.189,07 Euro con un apporto minimo privato di 1.278.547,27 Euro per un investimento totale di 6.392.936,34 Euro;

Vista la Determina n. DC7/453 del 23.12.03 con cui è stata approvata la graduatoria provvisoria;

Esaminata la documentazione rimessa con nota n. 1822 del 28.05.04;

Evidenziato che la documentazione probante la sussistenza delle condizioni previste dal Bando è costituita anche da autodichiarazioni;

Ritenuto di dovere acquisire i contenuti

di tali autodichiarazioni e procedere alla successiva fase di concessione del finanziamento;

Considerato, comunque, che l'Amministrazione Regionale è tenuta a procedere a controlli anche a campione, per la verifica della veridicità di quanto dichiarato;

Ritenuto altresì che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'Ente Beneficiario decade dal contributo finanziario concesso.

Ritenuto che la materia in trattazione non rientra tra le competenze degli organi di "Direzione Politica" -art. 4;
 a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

DISPONE

di concedere a favore del Comune di VILLETTA BARREA un finanziamento di euro 345.000,00 secondo norme e procedure stabilite dal Bando, in attuazione delle norme contenute nel DOCUP 2000-2006 e del correlato Complemento di Programmazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Bafile Dario

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
 INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
 EDILIZIA RESIDENZIALE
 ED AREE URBANE, CICLO IDRICO
 INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE,
 PROTEZIONE CIVILE
 SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
 ED AREE URBANE

DETERMINAZIONE 23.07.2004, n. DC7/411:

**DOCUP 2000-2006 Monosettoriale –
 Azione 3.2.2: concessione di finanziamen-**

to al Comune di POPOLI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

Visto il relativo Bando di evidenza pubblica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 47 speciale del 18 Aprile 2003;

Visto il comunicato relativo allo stesso Bando Monosettoriale, pubblicato con lo stesso BURA n. 47 speciale del 18 Aprile 2003, con cui si rende noto che il finanziamento assegnato è pari a 5.114.189,07 Euro con un apporto minimo privato di 1.278.547,27 Euro per un investimento totale di 6.392.936,34 Euro;

Vista la Determina n. DC7/453 del 23.12.03 con cui è stata approvata la graduatoria provvisoria;

Esaminata la documentazione rimessa con nota n. 5362 del 26.05.04;

Evidenziato che la documentazione probante la sussistenza delle condizioni previste dal Bando è costituita anche da autodichiarazioni;

Ritenuto di dovere acquisire i contenuti di tali autodichiarazioni e procedere alla successiva fase di concessione del finanziamento;

Considerato, comunque, che l'Amministrazione Regionale è tenuta a procedere a controlli anche a campione, per la verifica della veridicità di quanto dichiarato;

Ritenuto altresì che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'Ente Beneficiario decade dal

contributo finanziario concesso.

Ritenuto che la materia in trattazione non rientra tra le competenze degli organi di "Direzione Politica" -art. 4; a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

DISPONE

di concedere a favore del Comune di POPOLI un finanziamento di euro 120.068,99 secondo norme e procedure stabilite dal Bando, in attuazione delle norme contenute nel DOCUP 2000-2006 e del correlato Complemento di Programmazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Bafile Dario

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE, CICLO IDRICO
INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE,
PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 16.08.2004, n. DC7/420:

**Legge Regionale 25.10.1996, n. 96,
art. 15. – Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Sulmona (AQ).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 96/96, di

autorizzare il Comune di Sulmona, a riservare in via provvisoria per un massimo di anni 2, comunque fino all'individuazione dei legittimi proprietari, n. 2 alloggi E.R.P. di proprietà dell' ATER di L'Aquila, delibere di G.C. n. 46 e 47 del 22/10/04, l'uno ubicato in via xxv aprile n.12, ex utenza n. 10831, al sig. Valentini Marcello, l'altro in via Fratelli Angeletti ex utenza n. 4112, al sig. Piccone Carlo;

- la consegna dell'alloggio è subordinata acchè i beneficiari producano apposita dichiarazione con cui si impegnano, alla scadenza contrattuale, a rilasciare l'alloggio alle stesse condizioni di fruibilità e finitura esistenti al momento della consegna;
- che l'assegnazione deve essere effettuata senza ledere i diritti di coloro che saranno inseriti in una eventuale graduatoria generale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Dario Bafile

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE, CICLO IDRICO
INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE,
PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 16.08.2004, n. DC7/421:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. – Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Montesilvano (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Montesilvano, a riservare in via provvisoria per un massimo di anni 2, comunque fino all'individuazione dei legittimi proprietari, n. 2 alloggi E.R.P. di proprietà dell' ATER di Pescara siti in Via Rimini 6/A, 2° e 1° piano rispettivamente ai nuclei familiari delle signore: Scerpa Agnese e Haile Hruy Aster di cui alla delibera G.M. n. 41 del 11/02/2004;
- la consegna dell'alloggio è subordinata acchè i beneficiari producano apposita dichiarazione con cui si impegnano, alla scadenza contrattuale, a rilasciare l'alloggio alle stesse condizioni di fruibilità e finitura esistenti al momento della consegna;
- che l'assegnazione deve essere effettuata senza ledere i diritti di coloro che saranno inseriti in una eventuale graduatoria generale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Dario Bafile

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE, CICLO IDRICO
INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE,
PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 26.08.2004, n. DC7/423:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. – Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emer-

genza abitativa. Comune di Rosello (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Rosello a riservare in via provvisoria, per un periodo massimo di 2 anni, n. 3 alloggi ERP, di proprietà dell' ATER di Lanciano, ubicati in Via Nuova Rotabile di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 40 del 25.06.2004 alle Sig.re Porcaro Angiolina, Lioy Maria Rosa e al Sig. Di Pietro Luigi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Dario Bafile

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
 INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
 EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE
 URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO
 E RETI TECNOLOGICHE,
 PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERVIZI

DETERMINAZIONE 28.07.2004, n. DC6 Esp/94:

Espropriazioni. – Costruzione opificio per manufatti in cemento. – Ditta Casolino Trasporti e Servizi srl.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

Vista l'istanza n. 2553 del 31.05.2004 del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Vastese con la quale richiede l'emissione del provvedimento di pubblicazione dell'elenco delle ditte e del Piano particolare d'esproprio dei beni siti nel Comune di

San Salvo (CH), ai sensi del DPR 06/03/1978, n. 218 per i lavori di costruzione di un opificio per la produzione di manufatti in cemento per l'edilizia della Ditta Casolino Trasporti e Servizi srl;

Omissis

DISPONE

Che, fermi ed invariati i termini per l'occupazione d'urgenza ed i lavori, sono così fissati quelli per l'espropriazione:

- Espropriazioni:
 INIZIO il 27.12.2001
 FINE il 27.12.2004;

Che il predetto Elenco delle ditte e Piano particellare, ricomprensente l'indennità provvisoria, parte integrante ed inscindibile del presente atto, siano depositati per trenta giorni consecutivi nella Segreteria del Comune di San Salvo (CH), e che sia curata dal Sindaco di detto Comune la contemporanea pubblicazione nell'Albo Pretorio.

Dovrà essere inoltre osservato quanto disposto dall'art. 31 della L. 24/11/2000, n. 340 in merito all'obbligo di pubblicazione.

La validità del presente provvedimento è riferita alle Ditte corrispondenti con quelle degli elenchi di cui al citato decreto di occupazione d'urgenza n. 176 del 17.07.2002, nonché alle corrispondenti superfici interessate fatte salve quelle minori.

Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura e spese del suddetto Consorzio, nelle forme previste dalla legge, alle Ditte legittimate a riceverlo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Roberto Nicoletti

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
 INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
 EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE
 URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO
 E RETI TECNOLOGICHE,
 PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERVIZI

DETERMINAZIONE 03.08.2004, n. DC6 Esp/95:

Espropriazioni. – Esecuzione dei lavori di costruzione di un nuovo stabilimento per la produzione di quadri elettrici e tubi in P.V.C. rigidi e flessibili per impianti elettrici – ditta S.E.I. – S.n.c.;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

Vista l'istanza n. 1173 del 14.6.2004 con la quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L'Aquila chiede l'emissione del provvedimento di deposito alla Cassa DD. PP. Competente per territorio, delle indennità non accettate, per l'espropriazione degli immobili siti nel Comune di L'Aquila (AQ) per l'esecuzione dei lavori di costruzione di un nuovo stabilimento per la produzione di quadri elettrici e tubi in P. V. C. rigidi e flessibili per impianti elettrici - ditta S.E.I. – S.n.c.;

Vista la determinazione n. 15/DC6 del 9.9.2003, con la quale veniva disposta a favore del suddetto Consorzio, l'occupazione temporanea d'urgenza, per la durata complessiva di anni tre dalla data di immissione in possesso, avvenuta il 28 ottobre 2003;

Visti i termini finali per i LAVORI e le ESPROPRIAZIONI fissati, rispettivamente al 28.10.2006 e al 10.2.2006;

Omissis

DISPONE

È fatto obbligo al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L'Aquila di depositare, presso la CASSA DD. PP., le indennità non accettate, in favore delle Ditte di cui all'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Gli importi suindicati non comprendono i rimborsi dovuti alle Ditte espropriande per qualsiasi somma pagata, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 16 della citata Legge 865/71 e, pertanto, resta a carico del predetto Ente espropriante l'obbligo di liquidarli agli interessati.

L'ammontare dell'indennità è soggetta a conguaglio per effetto di diversa valutazione da parte della competente Agenzia per il territorio, ai sensi della normativa vigente.

La valutazione di cui al capoverso che precede è sempre oggetto di ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

L'Ente espropriante dovrà informare tempestivamente il Servizio Infrastrutture e Servizi della Giunta Regionale, della esecuzione della presente determinazione, trasmettendo copia della quietanza dei versamenti alla Cassa DD. PP..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Roberto Nicoletti

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
 INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
 EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE
 URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO
 E RETI TECNOLOGICHE,
 PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERVIZI

DETERMINAZIONE 03.08.2004, n. DC6 ESP/96:

Espropriazioni. – Lavori di esecuzione

dei lavori di costruzione di uno stabilimento industriale per laminati in alluminio della ditta A.L.A. s.r.l.;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

Vista l'istanza n. 1174 del 14.6.2004 con la quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L'Aquila chiede l'emissione del provvedimento di deposito alla Cassa DD. PP. Competente per territorio, delle indennità non accettate, per l'espropriazione degli immobili siti nel Comune di L'Aquila (AQ) per l'esecuzione dei lavori di costruzione di uno stabilimento industriale per laminati in alluminio della ditta A.L.A. s.r.l.;

Vista la determinazione n. 7 del 12.8.2003, con la quale veniva disposta a favore del suddetto Consorzio, l'occupazione temporanea d'urgenza, per la durata complessiva di anni tre dalla data di immissione in possesso, avvenuta il 29 settembre e 7 ottobre 2003;

Visti i termini finali per i LAVORI e le ESPROPRAZIONI fissati, rispettivamente al 7.10.2006 e al 26.3.2006;

Omissis

DISPONE

E' fatto obbligo al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L'Aquila di depositare, presso la CASSA DD. PP., le indennità non accettate, in favore delle Ditte di cui all'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Gli importi suindicati non comprendono i rimborsi dovuti alle Ditte espropriande per

qualsiasi somma pagata, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 16 della citata Legge 865/71 e, pertanto, resta a carico del predetto Ente espropriante l'obbligo di liquidarli agli interessati.

L'ammontare dell'indennità è soggetta a conguaglio per effetto di diversa valutazione da parte della competente Agenzia per il territorio, ai sensi della normativa vigente.

La valutazione di cui al capoverso che precede è sempre oggetto di ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

L'Ente espropriante dovrà informare tempestivamente il Servizio Infrastrutture e Servizi della Giunta Regionale, della esecuzione della presente determinazione, trasmettendo copia della quietanza dei versamenti alla Cassa DD. PP.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Roberto Nicoletti

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE
URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO
E RETI TECNOLOGICHE,
PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERVIZI

DETERMINAZIONE 04.08.2004, n. DC6 ESP/97:

Espropriazioni. – Lavori di costruzione di uno stabilimento Industriale per la revisione di apparecchiature utilizzate sui serbatoi destinati alla distribuzione del gas propano liquido sia per usi domestici che industriali, nell'agglomerato industriale di Bazzano – Ditta Recoa S.r.l.;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

Vista l'istanza n. 1147 del 8.6.2004 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale con la quale si richiede l'emissione del provvedimento di pubblicazione dell'elenco delle ditte e del Piano particellare d'esproprio dei beni siti nel Comune di L'Aquila (AQ) ai sensi del DPR 06/03/1978, n. 218 per i lavori di costruzione di uno stabilimento Industriale per la revisione di apparecchiature utilizzate sui serbatoi destinati alla distribuzione del gas propano liquido sia per usi domestici che industriali nell'agglomerato industriale di Bazzano, della Ditta RECOA S.r.l.;

Omissis

Visto l'Elenco delle ditte e Piano particellare, ricomprendenti la determinazione dell'indennità provvisoria da corrispondere agli aventi diritto;

DISPONE

Che il predetto Elenco delle ditte e Piano particellare, ricomprendente l'indennità provvisoria, parte integrante ed inscindibile del presente atto, siano depositati per trenta giorni consecutivi nella Segreteria del Comune di L'Aquila, e che sia curata dal Sindaco di detto Comune la contemporanea pubblicazione nell'Albo Pretorio.

Dovrà essere inoltre osservato quanto disposto dall'art. 31 della L. 24/11/2000, n. 340 in merito all'obbligo di pubblicazione.

La validità del presente provvedimento è riferita alle Ditte corrispondenti con quelle degli elenchi di cui alla citata determina di occupazione d'urgenza n. 14 - DC6 del 9.9.2003, nonché alle corrispondenti super-

fici interessate fatte salve quelle minori.

Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura e spese del suddetto Consorzio, nelle forme previste dalla legge, alle Ditte legittimate a riceverlo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Nicoletti

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE,
RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 01.09.2004, n. DD7/47:
**Reiscrizione in bilancio di fondi caduti
in perenzione amministrativa.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario, contenute nel prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione* la presente determinazione.

L'AQUILA 01.09.2004

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
BILANCIO
(vacante)

IL DIRETTORE REGIONALE f.f.
Dott. Giovanni Lepore

segue allegato

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2004

N° Atto	Cod. Mec.	Cap.	Art.	Data Atto	Esecutività: Esecutiva	Descrizione	COMPETENZA		CASSA		
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
S	10.02.004	16301	1			INTERVENTI PER FAVORIRE LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI STORICI DEGLI ENTI LOCALI E DEI PRIVATI - L.R. 1.6.1999, N. 36.	€ 19.164,02	€ 0,00	€ 19.164,02	€ 0,00	
S	02.02.010	16484	1			COFINANZIAMENTO REGIONALE PER GLI INTERVENTI CO-MUNITARI.	€ 41.132,95	€ 0,00	€ 41.132,95	€ 0,00	
S	11.02.004	56428	1			ATTIVITA' FORMATIVE DI COMPETENZA REGIONALE E PROVINCIALE ED ALTRI INTERVENTI ASCRIVIBILI A TITOLO DELL'OBIETTIVO 3 PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2	€ 58.056,07	€ 0,00	€ 58.056,07	€ 0,00	
S	10.02.005	66101	1			SPESE PER INIZIATIVE DIRETTE NEL CAMPO DEI BENI CULTURALI - ART.8, L.R. 18.6.1992, N.44 E L.R.4.11.1995, N.131.	€ 12.911,42	€ 0,00	€ 12.911,42	€ 0,00	
S	10.02.008	66320	1			CONTRIBUTI A COMUNI ED ENTI DELLA REGIONE ABRUZZO PER INTERVENTI CON FINALITA' SOCIALI CULTURALI ECONOMICHE E DI SISTEMAZIONE DEL PATRIMONIO - L.R. 28	€ 32.278,56	€ 0,00	€ 32.278,56	€ 0,00	
S	10.02.005	66435	1			INTERVENTI IN MATERIA DI BENI CULTURALI - ART.16 L.R. 18.6.1992, N.44.	€ 65.486,72	€ 0,00	€ 65.486,72	€ 0,00	
S	13.02.003	76329	1			INTERVENTO A FAVORE DI CASE DI RIPOSO PUBBLICHE PER SPESE IN CONTO CAPITA LE L.R. 29.03.1995 N. 18	€ 69.495,56	€ 0,00	€ 69.495,56	€ 0,00	
S	04.02.001	156368	1			CONTRIBUTI AI COMUNI PER OPERE ED INTERVENTI DIINTERESSE REGIONALE PER L'ANNO 2001 -L.R. 4 OTTOBRE 2001, N. 53	€ 44.381,06	€ 0,00	€ 44.381,06	€ 0,00	
S	05.02.005	276421	1			LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE DELLA REGIONE ABRUZZO PER L'APPENNINO PARCO D'EUROPA E PER INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI AMBIENTALI	€ 75.188,97	€ 0,00	€ 75.188,97	€ 0,00	
S	05.02.008	296360	1			INTERVENTI FINANZIARI URGENTI PER FAVORIRE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI-L.R.23.3.2000 N. 52.	€ 235.196,90	€ 0,00	€ 235.196,90	€ 0,00	
S	15.02.003	323500	1			FONDO SPECIALE PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE, PERENTIAGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI. -A	€ 0,00	€ 653.292,23	€ 0,00	€ 653.292,23	
TOTALI SPESA								€ 653.292,23	€ 653.292,23	€ 653.292,23	€ 653.292,23

DIREZIONE QUALITÀ DELLA VITA,
BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI,
PROMOZIONE, SICUREZZA SOCIALE
SERVIZIO SPORT E IMPIANTISTICA SPORTIVA

DETERMINAZIONE 21.06.2004, n. DM1/51:

L.R. 29.11.2002, n. 29. Contributi per interventi in materia di impianti sportivi. D.G.R. del 19.12.2003, n. 1248. A.S. Future Tennis Club nel Comune di Vasto (CH) – Impianto sportivo pubblico Tennis in località Monte Calvario di Lentella (CH). Erogazione acconto contributo assegnato.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

Preso atto che, stante la vacanza del Servizio Sport, Impiantistica Sportiva, il presente provvedimento viene emesso dal Superiore Direttore Regionale della Direzione Qualità della Vita, beni e Attività Culturali, Sicurezza Sociale, Promozione Sociale;

Omissis

DETERMINA

1. di dare atto dell'impegno della somma complessiva di Euro 387.086,00 assunto sul cap. 092401 dello stato di previsione della spesa di bilancio dell'esercizio finanziario 2002, giusta Determina Dirigenziale DM1/127 del 30/12/2002 del Servizio Sport, Impiantistica sportiva;
2. di liquidare, a titolo di acconto pari al 50% del beneficio assegnato in conformità a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1076 del 12.12.2002, a favore dell' A.S. Future - Tennis Club di Vasto (CH) la somma di Euro 17.500,00 compresa nell'ambito del

contributo concesso con il provvedimento di Giunta Regionale n. 1248 del 19.12.2003, esecutivo ai sensi di legge, per le finalità di che trattasi;

3. di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad emettere il relativo mandato di pagamento di Euro 17.500,00 a favore dell'A.S. Future Tennis Club di Vasto (CH) da imputare al capitolo 092401/R/2002 che presenta la necessaria disponibilità, giusto Certificato di inizio lavori, datato 07/06/2004 a firma del direttore dei lavori geom. Marcello Padovano, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dal quale si evince che i lavori hanno avuto inizio in data 07.06.2004;
4. di riservare a successivo provvedimento l'erogazione del saldo del contributo concesso a presentazione da parte del soggetto interessato della prescritta documentazione;
5. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul *B.U.R.A.*

Pescara, lì 21.06.2004

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Tommaso Conte

DIREZIONE QUALITÀ DELLA VITA,
BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI,
PROMOZIONE, SICUREZZA SOCIALE
SERVIZIO SPORT E IMPIANTISTICA SPORTIVA

DETERMINAZIONE 21.06.2004, n. DM1/52:

L.R. 29.11.2002, n. 29. Contributi per interventi in materia di impianti sportivi. D.G.R. del 19.12.2003, n. 1248. A.S. Future Tennis Club nel Comune di Vasto (CH) – Impianto sportivo pubblico Ten-

nis e Pallavolo in località Padulo di Castelguidone. Erogazione acconto contributo assegnato

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

Preso atto che, stante la vacanza del Servizio Sport, Impiantistica Sportiva, il presente provvedimento viene emesso dal Superiore Direttore Regionale della Direzione Qualità della Vita, beni e Attività Culturali, Sicurezza Sociale, Promozione Sociale;

Omissis

DETERMINA

1. Di dare atto dell'impegno della somma complessiva di euro 387.086,00 assunto sul cap. 092401 dello stato di previsione della spesa di bilancio dell'esercizio finanziario 2002, giusta Determina Dirigenziale DM1/127 del 30.12.2002 del Servizio Sport, Impiantistica sportiva;
2. di liquidare, a titolo di acconto pari al 50% del beneficio assegnato in conformità a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1076 del 12.12.2002, a favore dell'A.S. Future Tennis Club di Vasto (CH) la somma di Euro 17.500,00 compresa nell'ambito del contributo concesso con il provvedimento di Giunta Regionale n. 1248 del 19.12.2003, esecutivo ai sensi di legge, per le finalità di che trattasi;
3. di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad emettere il relativo mandato di pagamento di Euro 17.500,00 a favore dell'A.S. Future Tennis Club di Vasto (CH) da imputare al capitolo 092401/R/2002 che presenta la necessaria disponibilità, giusto Certificato di ini-

zio lavori, datato 07.06.2004 a firma del direttore dei lavori geom. Marcello Padovano, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dal quale si evince che i lavori hanno avuto inizio in data 06.05.2004;

4. di riservare a successivo provvedimento l'erogazione del saldo del contributo concesso a presentazione da parte del soggetto interessato della prescritta documentazione;
5. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul *B.U.R.A.*.

Pescara, lì 21 giugno 2004

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Tommaso Conte

DIREZIONE QUALITÀ DELLA VITA,
BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI,
PROMOZIONE, SICUREZZA SOCIALE
SERVIZIO SPORT E IMPIANTISTICA SPORTIVA

DETERMINAZIONE 20.07.2004, n. DM1/63:
L.R. 29.11.2002, n. 29. Contributi per interventi in materia di impianti sportivi. D.G.R. del 19.12.2003, n. 1248. A.S. Future Tennis Club - Comune di Vasto (CH) - Impianto sportivo pubblico - Calceotto - località Colle dei Soldati, Roio del Sangro (CH). Erogazione acconto contributo assegnato.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. di dare atto dell'impegno della somma complessiva di Euro 387.086,00 assunto sul cap. 092401 dello stato di previsione della spesa di bilancio dell'esercizio finan-

ziario 2002, giusta Determina Dirigenziale DM1/127 del 30/12/2002 del Servizio Sport, Impiantistica Sportiva;

2. di liquidare, a titolo di acconto pari al 50% del beneficio assegnato in conformità a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1076 del 12.12.2002, a favore della A.S. Future Tennis Club di Vasto (CH) la somma di Euro 17.500,00 compresa nell'ambito del contributo concesso con il provvedimento di Giunta Regionale n.1248 del 19.12.2003, esecutivo ai sensi di legge, per le finalità di che trattasi;
3. di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad emettere il relativo mandato di pagamento di Euro 17.500,00 a favore della A.S. Future Tennis Club di Vasto (CH) da imputare al capitolo 092401/R/2002 che presenta la necessaria disponibilità, giusto Certificato di inizio lavori, datato 16/06/2004 a firma del direttore dei lavori geom. Marcello Padovano, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dal quale si evince che i lavori hanno avuto inizio in data 16/06/2004;
4. di riservare a successivo provvedimento l'erogazione del saldo del contributo concesso a presentazione da parte del soggetto interessato della prescritta documentazione;
5. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul *B.U.R.A.*;
6. di inviare copia del presente provvedimento:
 - al Servizio Ragioneria e Credito della Regione Abruzzo;
 - alla Direzione Qualità della Vita ai

sensi dell'art. 16, comma 11 L.R. n. 7/02.

IL DIRIGENTE ad interim
arch. Mariangela Virno

DIREZIONE QUALITÀ DELLA VITA,
BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI,
PROMOZIONE, SICUREZZA SOCIALE
SERVIZIO SPORT E IMPIANTISTICA SPORTIVA

DETERMINAZIONE 20.07.2004, n. DM1/64:

L.R. 29.11.2002, n. 29. Contributi per interventi in materia di impianti sportivi. D.G.R. del 19.12.2003, n. 1248. Polisportiva "Mario Turdò" – Comune di Carunchio (CH) – Impianto sportivo pubblico - Calcio e Calcetto - Via Provinciale, Carunchio (CH). Erogazione acconto contributo assegnato.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. di dare atto dell'impegno della somma complessiva di Euro 387.086,00 assunto sul cap. 092401 dello stato di previsione della spesa di bilancio dell'esercizio finanziario 2002, giusta Determina Dirigenziale DM1/127 del 30/12/2002 del Servizio Sport, Impiantistica Sportiva;
2. di liquidare, a titolo di acconto pari al 50% del beneficio assegnato in conformità a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1076 del 12.12.2002, a favore della Polisportiva "Mario Turdo" di Carunchio (CH) la somma di Euro 17.500,00 compresa nell'ambito del contributo concesso con il provvedimento di Giunta Regionale n.

1248 del 19.12.2003, esecutivo ai sensi di legge, per le finalità di che trattasi;

3. di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad emettere il relativo mandato di pagamento di Euro 17.500,00 a favore della Polisportiva "Mario Turdo" di Carunchio (CH) da imputare al capitolo 092401/R/2002 che presenta la necessaria disponibilità, giusto Certificato di inizio lavori, datato 25/06/2004 a firma del direttore dei lavori geom. Marcello Padovano, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dal quale si evince che i lavori hanno avuto inizio in data 24/06/2004;
4. di riservare a successivo provvedimento l'erogazione del saldo del contributo concesso a presentazione da parte del soggetto interessato della prescritta documentazione;
5. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul *B.U.R.A.*;
6. di inviare copia del presente provvedimento:
 - al Servizio Ragioneria e Credito della Regione Abruzzo;
 - alla Direzione Qualità della Vita ai sensi dell'art. 16, comma. 11 L.R. n. 7/02.

IL DIRIGENTE ad interim
arch. Mariangela Virno

DIREZIONE QUALITÀ DELLA VITA,
BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI,
PROMOZIONE, SICUREZZA SOCIALE
*SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO
DI QUALITÀ DEI SERVIZI SOCIALI*

DETERMINAZIONE 29.07.2004, n. DM2/79:
L.R. 85/94 recante "Norme per la pro-

mozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" e successive modifiche ed integrazioni. Iscrizione all'albo Coop. Sociale "Hobbit Società Cooperativa Sociale a R.L.".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. di prendere atto del verbale relativo alla seduta della citata Commissione in data **22.07.2004** recante il **parere favorevole** all'iscrizione, della predetta società Cooperativa;
2. Di iscrivere alla **Sezione "B"** dell' Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all'art. 2 della L.R. 85/94, la Cooperativa Sociale denominata "**HOBBIT SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.**", con sede in Teramo, località Piano d'Accio, Via Salvo d'Acquisto, 9 - essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dalla citata L.R.;
3. Di disporre la notifica del presente provvedimento: alla Cooperativa interessata, alla Prefettura di Teramo ed alla Direzione provinciale del Lavoro di Teramo;
4. Di disporre, infine, la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R.85/94

PER IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Tommaso Conte

IL DIRETTORE REGIONALE f.f.
Dott. Paolo Antonetti

DIREZIONE SANITÀ
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 24.08.2004, n. DG11/66:

Revoca dei provvedimenti assunti con OPGR n. 005 del 18.06.2004, concernente l'individuazione di zona di protezione e zona di sorveglianza per il focolaio di Malattia Vescicolare del suino insorto nella stalla di sosta, codice aziendale 011CH 004, situata in Località Policorvo del Comune di Carpineto Sinello (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 Febbraio 1954 n. 320;

Vista la Legge 23 Gennaio 1968, n. 34 modificata con Legge 7 marzo 1995, n. 98;

Vista la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;

Vista la Legge 2 Giugno 1988, n. 218;

Visto il D.P.R. 1 Marzo 1992 n. 229, che stabilisce misure di lotta contro l'Afta epizootica e le altre malattie comprese nella lista "A" dell'OIE;

Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;

Vista l'O.M. 26 luglio 2001, "Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della

malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica";

Vista la Legge Regionale n. 77/99;

Vista la Legge Regionale n. 33 del 14 agosto 1981;

Vista l'Ordinanza del PGR del 18.6.2004 concernente "profilassi della malattia vescicolare dei suini. Decreto di zona di protezione e zona di sorveglianza per il focolaio insorto nella stalla di sosta, codice aziendale 011CH004, situato in località Policorvo del Comune di Carpineto Sinello".

Vista la nota n. 1961/SA del 18.8.2004 del Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL di Lanciano - Vasto con la quale si richiede la revoca dei provvedimenti inerenti la zona di protezione e sorveglianza adottati con OPGR del 18.6.2004

Considerato che sono state adottate tutte le misure di polizia sanitaria veterinaria negli allevamenti coinvolti, con esito favorevole. Come comunicato con ulteriore nota n. 1994/SA del 24.8.2004.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa -

1. La revoca delle misure nei confronti della malattia vescicolare dei suini (MVS) adottati con Ordinanza del PGR n. 005 del 18.6.2004
2. Che copia del presente provvedimento, a ciascuno per quanto di competenza, venga trasmessa al Ministero della Salute, ai Sindaci dei Comuni interessati dalla

precedente Ordinanza: Carpineto Sinello, Casalanguida, Guilmi, Tornareccio, Atesa, Archi, Bomba, Carunchio, Colledimezzo, Furci, Gissi, Liscia, Montazzoli, Roccaspinalveti, San Buono e Scerni, ai Servizi Veterinari delle AAUUSLL dell'Abruzzo, al NAS di Pescara.

3. Che la presente Determina sia pubblicata sul *B.U.R.A.*

Pescara li 24.08.2004

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VETERINARIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

TRASPORTI E MOBILITÀ, VIABILITÀ,
DEMANIO E CATASTO STRADALE,
SICUREZZA STRADALE
*SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO
REGIONALE, IMPIANTI A FUNE E FILO*

DETERMINAZIONE 18.08.2004, n. DE4/64:

Realizzazione del "Tappeto d'imbarco lanciato" a completamento dell'impianto di seggiovia quadriposto denominata "Fontanile - Vallone" in Comune di Rivisondoli (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) Di prendere atto dell'istallazione del "Tappeto d'imbarco lanciato" a completamento dell'impianto di seggiovia quadriposto denominata "Fontanile - Vallone", al fine di consentirne una migliore fruibilità da parte dell'utenza, da parte della MONTERATELLO S.p.A. di Rivisondoli (AQ);

- 2) Di inviare il presente atto alla MONTEPRATELLO S.p.A, al Comune di Rivisondoli (AQ) ed all'USTIF di Pescara;

- 3) Di inviare il presente atto al *Servizio BURA, Pubblicità, Accesso* per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il presente provvedimento fa salvi i diritti di terzi nonché la competenza Comunale cui spetta l'applicazione della normativa Urbanistico-Edilizia Locale.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO,
vacante
IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Luigi De Collibus

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE E ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITÀ DELL'ARIA, INQUINAMENTO
ACUSTICO ED ELETROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 29.07.2004, n. DF2/111:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "lavanderia ad acqua settore alberghiero ed ospedaliero" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24.05.1988, n. 203, art. 7 - della Ditta Costedi di Di Stefano Vincenzo e C. da ubicarsi in strada della Bonifica n. 29/A - Villanova - Comune di Cepagatti (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 7

del D.P.R. 203/88, fatto salvo il parere del Sindaco del Comune di Cepagatti (PE), la Ditta COSTEDI per l'impianto di "lavanderia industriale" da ubicarsi in strada della Bonifica n. 29/A Villanova - Comune di Cepagatti (PE), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;

- 2) di **CONCEDERE** l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate, nella tabella riassuntiva datata 10.3.2004 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (**all. n. 3**) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 14) di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE E ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITÀ DELL'ARIA, INQUINAMENTO
ACUSTICO ED ELETROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA

DETERMINAZIONE 02.08.2004, n. DF2/115:
Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di

“assemblaggio tubi di scarico autoveicoli” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24.05.1988, n. 203, art. 7 – della Ditta EBERSPACHER ITALIA da ubicarsi in Zona Industriale – Villa Zaccheo – Comune di Castellalto (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di **AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta EBERSPACHER ITALIA per l'impianto di "assemblaggio tubi di scarico autoveicoli" da ubicarsi in Z.I. Villa Zaccheo - Comune di Castellalto (TE), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione.
- 2) di **CONCEDERE** l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative al punto di emissione n. 1, riportate nella tabella riassuntiva datata 23.03.2004 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 14) di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO,
 AMBIENTE E ENERGIA
 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
 QUALITÀ DELL'ARIA, INQUINAMENTO
 ACUSTICO ED ELETROMAGNETICO,
 RISCHIO AMBIENTALE, SINA

DETERMINAZIONE 03.08.2004, n. DF2/116:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "aspirazione reparto di lavanderia, tintoria, due caldaie di produzione vapore" – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24.05.1988, n. 203, art. 7 – della Ditta FIMATEX ubicato in Z.I. c.da Vibrata – Comune di Corropoli (TE). Rettifica DF2/355 del 22.09.2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di RETTIFICARE l'autorizzazione concessa con DF2/355 del 22.9.2003, avente per oggetto: " Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di aspirazione reparto lavanderia tintoria due caldaie di produzione vapore - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1998, n. 203, art. 7 - della ditta FIMATEX ubicati in zona industriale - c.da Vibrata del Comune di Corropoli (TE).", nel rispetto degli elaborati tecnico progettuali allegati all'istanza di autorizzazione dei parametri e valori limite stabiliti nel quadro riassuntivo allegato al presente atto ;
- 2) di CONCEDERE l'autorizzazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva datata 18.6.2004, dal quale risulta il

convogliamento dei punti E4, E5, E6, E7 nell'unico punto E4 - parte integrante e sostanziale della presente, determinazione, e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva ;

- 12) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO,
 AMBIENTE E ENERGIA
 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
 QUALITÀ DELL'ARIA, INQUINAMENTO
 ACUSTICO ED ELETROMAGNETICO,
 RISCHIO AMBIENTALE, SINA

DETERMINAZIONE 04.08.2004, n. DF2/117:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per le emissioni da E8 a E17 – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24.05.1988, n. 203, art. 7 – della Ditta SIME INTERNATIONAL da ubicarsi in Z.I. Villa Bozza – Comune di Montefino (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta SIMEC INTERNATIONAL per l'impianto relativo ai punti di emissione da E8 ad E17 - da ubicarsi in Z.I. Villa Bozza del Comune di Montefino (TE), così come previsto

dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione ;

- 2) di **CONCEDERE** l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione da E8 ad E17 riportate nella tabella riassuntiva datata 4.5.2004 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. D. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 14) di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE E ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITÀ DELL'ARIA, INQUINAMENTO
ACUSTICO ED ELETROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 16.08.2004, n. DF2/119:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto mescolatore n. 4 – punto di emissione E39 - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24.05.1988, n. 203, art. 7 – della Ditta DAYCO EUROPE s.r.l. da ubicarsi in via Papa Leone XIII n. 45 – Comune di Chieti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di **AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta DAYCO EUROPE per l'impianto di "mescolatore n. 4 – punto di emissione E39", da ubicarsi in Comune di Chieti, via Papa Leone XIII, n. 45 così come previsto dagli elaborati tecnico – progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;
- 2) di **CONCEDERE** l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative al punto di emissione E39, riportate nella tabella riassuntiva datata 12.1.2004 - parte integrante e sostanziale della presente determinazione (**all. n. 4**) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 14) di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE E ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITÀ DELL'ARIA, INQUINAMENTO
ACUSTICO ED ELETROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 17.08.2004, n. DF2/120:

Autorizzazione, relativamente alle

emissioni in atmosfera, per l'impianto di "silo di deposito cemento n. 6 e del relativo carico sfuso e per il filtro aggiuntivo all'elevatore di recupero del molino del crudo" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24.05.1988, n. 203, artt. 6 e 15 - della Ditta SACCI COMMISSIONARIA da ubicarsi loc. S. Giovanni, via Roma - Comune di Cagnano Amiterno (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta SACCI COMMISSIONARIA per l'impianto di "silo deposito cemento n. 6 e del relativo carico sfuso e per il filtro aggiuntivo all'elevatore di recupero del molino del crudo" da ubicarsi in loc. S. Giovanni, via Roma, Comune di Cagnano Amiterno (AQ), così come previsto dagli elaborati tecnico - progettuali allegati all'istanza di autorizzazione ;
- 2) di CONCEDERE l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione E41, E42, E43, riportate nella tabella riassuntiva datata 20.04.2004 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 5) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 14) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limita-

tamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

PARTE II

LEGGI ED ATTI DELLO STATO

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
L'AQUILA

**Decreto n. 14/2004 del 25.08.2004:
Ricostituzione della Commissione Provinciale C.I.G. Industria L'Aquila.**

IL DIRETTORE

Vista la legge 164 del 20.05.1975 concernente i provvedimenti per la garanzia del salario;

Visto il D.P.R. 9.5.94, n. 608 recante norme sul riordino degli Organi Collegiali dello Stato;

Vista la nota protocollo n. 1/3PS/20133/CIRC/PS del 13.1.95 della Direzione Generale Previdenza ed Assistenza Sociale -Div. III-, che stabilisce che la composizione della Commissione C.I.G. Industria è la seguente: il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro -Presidente-, n. 1 rappresentante dei lavoratori, n. 1 rappresentante dei datori di lavoro, n. 1 funzionario I.N.P.S. con voto consultivo;

Preso atto che, dalle risultanze pervenute

tramite la Direzione Provinciale del Lavoro di L'Aquila, l'Associazione Sindacale più rappresentativa risulta essere per i datori di lavoro l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI INDUSTRIALI DI L'AQUILA mentre per i lavoratori la U.I.L. in accordo con le Organizzazioni Sindacali C.G.I.L. e C.I.S.L.;

Viste le designazioni effettuate:

DECRETA

è ricostituita la Commissione C.I.G. Industria per la provincia di L'Aquila, così composta:

PRESIDENTE

- Direttore Reggente -Direzione Provinciale del Lavoro- Ing. GIUSEPPE CELESTINI ed in caso di Sua assenza od impedimento D.ssa LAURA ASSOGNA -Vice Direttore;

I.N.P.S.

- Dr ANTONIO RUBINO
- Direttore - Membro Effettivo
- Geom DARIO LORENZETTI
- Membro Supplente

U.I.L.

- Sig. FRANCO MIGLIARINI
- Membro Effettivo
- Sig. CRISTIAN FRASCA
- Membro Supplente

UNIONE PROVINCIALE DEGLI INDUSTRIALI DI L'AQUILA

- Dr. ANTONIO CAPPELLI
- Membro Effettivo
- Dr. CARLO IMPERATORE
- Membro Supplente

Il presente provvedimento è stato realizzato in n. 8 esemplari originali 2 dei quali restano agli atti dell'Ufficio e gli altri verranno trasmessi rispettivamente: n. 1 al Dirigente della D.P.L. di L'Aquila, n. 1 al Direttore I.N.P.S. Prov.le di L'Aquila, n. 2 al Servizio Stampa ed

Informazione della Regione Abruzzo, n. 1 all'Unione Provinciale degli Industriali di L'Aquila, n. 1 alla U.I.L. di L'Aquila.

L'Aquila, 25 agosto 2004

IL DIRETTORE REGIONALE
Dr. Francesco Colaci

PARTE III

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE TERRITORIO
URBANISTICA BENI AMBIENTALI
PARCHI POLITICHE E GESTIONE
DEI BACINI IDROGRAFICI
*SERVIZIO AREE PROTETTE BENI AMBIENTALI
STORICO ARCHITETTONICI
E VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE*

Avviso di deposito Progetto "Ampliamento Parco Eolico di Collarmele". Ditta VCC Energia srl.

AVVISO AL PUBBLICO
Artt. 8 e 9 del D.P.R. 12.04.1996
Art. 8, comma 3 e 4 DGR 119/02 e successive modifiche e integrazioni

Si comunica che dal 24/08/2004 è pubblicato sul sito internet <http://territorio.regione.abruzzo.it/SRA> (sezione "pratiche on-line") l'avviso di deposito presso la Direzione Territorio Urbanistica Beni Ambientali Parchi Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici - Servizio Aree Protette, Beni Ambientali e Valutazione Impatto Ambientale - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale -in Via Leonardo da Vinci, 1 - 67100 L'Aquila - (Piano Terra) - ai sensi del-

l'Art 8, comma 3 e 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 119 del 22.03.2002 e successive modifiche ed integrazioni il Progetto di seguito specificato:

OGGETTO

“Ampliamento Parco Eolico di Collarmentele”.

PROPONENTE:

VCC Energia s.r.l. Via O. Ranalletti, 281
Celano (AQ).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DGR 119/2002 e sue succ. mod. ed integ., Art. 7) Comma 2), All. B), punto 3), lett. i), “impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 10 MW.”

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento è localizzato nei Comuni di Celano in Località “Moro Piccolo”, “Monte Rimagi” in parte, “Petto della Corte”; Cerchio in Località “Pedecagne”; Gagliano Aterno in Località “Monte Rimagi” in parte, su terreni di proprietà del Comune di Collarmentele. L'area ricade, in parte, all'interno del Parco Regionale Sirente - Velino.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO, FINALITÀ, CARATTERISTICHE e DIMENSIONAMENTO

L'intervento prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento del vento, mediante l'installazione di 8 aerogeneratori della potenza di 2,00 MW e di 18 aerogeneratori della potenza di 1,00 MW per una potenza totale di 34,00 MW. Ogni aerogeneratore è costituito da una torre tubolare conica di altezza variabile dai 70-80 metri a seconda del modello sulla cui sommità verrà montata una navicella alla cui estremità è situato un rotore a tre pale con un diametro

variabile da 60-90 metri a seconda del modello. L'energia elettrica prodotta, sarà immessa nella rete elettrica nazionale, mediante cavidotti interrati attraverso una sottostazione da realizzare presso la linea AT. La produzione stimata di energia è pari a 73,32 GWh/anno, corrispondente al consumo medio annuale di circa 35.900 famiglie. Per la costruzione di questa struttura sono previste inoltre la sistemazione della viabilità esistente, la realizzazione di parte della viabilità di accesso all'impianto e la realizzazione dei basamenti di fondazione delle torri. Sono previsti, inoltre, interventi di mitigazione e compensazione degli impatti.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE
Direzione Territorio, Urbanistica, BB.AA.,
Politica e Gestione Integrata dei Bacini Idrografici - Servizio Aree Protette, BB.AA e V.I.A. - Ufficio V.I.A..

Si rende noto che dalla data di pubblicazione sul sopra citato sito internet decorre il termine di 45 giorni per l'inoltro di eventuali istanze osservazioni e pareri da parte di Enti Pubblici, Privati Cittadini, Associazioni di Categoria, Associazioni Ambientaliste etcc.

Il Responsabile del procedimento è
Geom. Adriano Di Ventura Tel.
0862/363231; fax. 0863/363486

Il responsabile delle informazioni è la
sig.ra Emanuela Di Carlo - Tel.
0862/363249.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI

SETTORE n. 3

VIA ASINIO HERIO, 75 - 66100 CHIETI
TEL. 087141281 - FAX 0871402387

**Comune di Fallo – Soc. ECOWATT
s.r.l. – P. IVA 02730770282 - Istanza in**

data 09.02.2004 al prot. n. 430, tendente ad ottenere la concessione a derivare l/s. 2.300,00 d'acqua, per uso idroelettrico, in loc. Fallo del Comune di Fallo.

Il Dirigente del Settore suddetto rende noto che la Società ECOWATT s.r.l. con sede in Via J.F. Kennedy n. 3 nel Comune di CITTADILLA (PD), ha presentato istanza in data 26.01.2004, acquisita da questo Servizio in data 09.02.2004 al n. 430, tendente ad ottenere, per uso idroelettrico, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive Leggi di modifica ed integrazione, la concessione a derivare, dal Fiume Sangro, mod/s. 23 d'acqua, per produrre su un salto di m. 70 ca. una potenza nominale media di Kw 1.304, in agro del Comune di Fallo.

Chieti, lì 19 luglio 2004

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Carlo Cristini

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI L'AQUILA
SERVIZIO TECNICO PER IL TERRITORIO

ENEL – Autorizzazione Provvisoria per nuove linee M.T. 20 KV in cavo aereo interrato per raccordi alla nuova Cabina Primaria di San Pio delle Camere. – Comuni interessati: Fagnano Alto – Prata d'Ansidonia – San Pio delle Camere.

Decreto N.1 - L'Aquila, lì 02.Ago.2004

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

Per tutto quanto premesso

- di autorizzare in via provvisoria l'E.N.E.L. S.p.A. - Compartimento di Roma - Distretto degli Abruzzi - Zona di L'Aquila con sede in L'Aquila, Via Campo di Pile, alla costruzione di nuove linee M.T. 20 KV in cavo aereo ed in cavo interrato per raccordi alla nuova Cabina Primaria di San Pio delle Camere. - Comuni interessati: Fagnano Alto - Prata d'Ansidonia - San Pio delle Camere - Pratica n. 665-AQ e fermo restando che l'E.N.E.L. S.p.A. dovrà attenersi agli obblighi e condizioni contenuti nei relativi nulla osta degli Enti;
- di dichiarare, in forza dell'art. 9, comma 90 del D.P.R. 18-03-65, n. 342 e dell'ultimo comma dell'art. 11 della L.R. 20-09-88, n. 83 la indifferibilità ed urgenza dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25-03-65, n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di esentare l'E.N.E.L. dal versamento del deposito cauzionale a norma dell'art. 9, ultimo comma, del D.P.R. 18-03-65, n. 342 e del comma 6 dell'art. 11 della L.R. 20-09-88, n. 83, fermo restando che le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico dell'E.N.E.L. stesso;
- che l'autorizzazione non annulla gli obblighi già assunti o da assumere dal richiedente, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.a. - Compartimento di Roma - Distretto degli Abruzzi - Zona di L'Aquila con sede in L'Aquila, Via Campo di Pile, verso le Amministrazioni Pubbliche interessate.

La notifica del presente decreto alla Società interessata avverrà nei modi di legge.

L'Aquila, lì 02 agosto 2004

IL DIRIGENTE
Ing. Mario Pagliaro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI L'AQUILA
SETTORE AFFARI SOCIALI
ASSISTENZA ENTI LOCALI

Decreto n. 14: Approvazione dell'Accordo di Programma integrativo riferito all'utilizzo delle economie di spesa prodotte da alcuni Enti attuatori e relative alla seconda annualità del secondo triennio della legge 285/97.

IL PRESIDENTE

PREMESSO

- che la L. 28.08.1997 n. 285, "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'Infanzia e l'Adolescenza" prevede la stipula di appositi Accordi di Programma tra gli Enti Locali, le Aziende Sanitarie Locali, Direzione Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Centri di Giustizia Minorile per l'attuazione di Piani Territoriali d'Intervento;
- che con deliberazione di Consiglio Regionale n. 26/07 del 23.01.01 é stato approvato il Piano di Attuazione della L. 285/97 II° triennio;
- che in data 18.06.01 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma relativo al II° triennio per la Provincia dell'Aquila poi integrato in data 25.07.01;
- che con ordinanza DM4/44 del 31.07.01 la Regione Abruzzo ha approvato il predetto Piano d'Intervento per l'Infanzia e l'Adolescenza della Provincia dell'Aquila e concesso il relativo finanziamento;

ATTESO che in data 16.10.03 presso la sede dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, i legali rappresentanti degli enti

partecipanti hanno provveduto alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma volto ad utilizzare le economie di spesa realizzate nella terza annualità del primo triennio e prima annualità del secondo triennio della citata legge ;

VISTO l'art. 34 del decreto L.vo n. 267/2000 il quale dispone che l'Accordo di Programma venga approvato con atto formale del Presidente della Provincia e pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione*;

DECRETA

1. di approvare l'Accordo di Programma sottoscritto in data 07.09.04 contenete le modalità di utilizzo delle economie di spesa realizzate da alcuni Enti nella seconda annualità del secondo triennio e le integrazioni ai progetti inseriti nel secondo Piano Provinciale Territoriale d'Intervento della Provincia dell'Aquila, Accordo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul *Bollettino della Regione Abruzzo*.

L'Aquila, 07.09.04

LA PRESIDENTE
Stefania Pezzopane

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI TERAMO
I° SETTORE

Decreto di approvazione delle modifiche all'Accordo di Programma L. 285/97 – terza annualità.

Prot. 120415 - 05 Agosto 2004

IL PRESIDENTE

PREMESSO che la legge 28.08.1997, n. 285 detta disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza e che ha previsto la stipula di Accordi di Programma tra gli Enti Locali, Comunità Montane, Aziende Sanitarie Locali, Provveditorato agli Studi e Centro di Giustizia Minorile per l'attuazione di Piani Territoriali di Intervento;

ATTESO che, in data 22 giugno 2001, è stato sottoscritto dalla Provincia di Teramo, dal Provveditorato agli Studi di Teramo, dalla A.U.S.L. di Teramo, dal Centro di Giustizia Minorile per il Lazio e l'Abruzzo, dagli 8 ambiti della Provincia di Teramo rappresentati dai sottoelencati Enti Gestori:

- Comunità Montana del Gran Sasso Zona "O"
- Comunità Montana della Laga Zona "M"
- Comune di Roseto degli Abruzzo
- Comune di Silvi
- Comune di Teramo
- Comune di Giulianova
- Comune di S. Egidio alla Vibrata
- Comunità Montana del Vomano Fino e Piomba Zona "N"

L'Accordo di Programma contenente il Piano Territoriale per la promozione di Diritti e di Opportunità per l'Infanzia e l'Adolescenza, relativamente al triennio 2000-2002;

ACCERTATO che nel predetto accordo si è registrato il consenso unanime del Presidente della Provincia, dei rappresentanti legali degli 8 Ambiti in cui è ripartito il territorio provinciale oltre che del Provveditorato agli Studi di Teramo, dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Teramo e del Centro di Giustizia Minorile per il Lazio e l'Abruzzo;

VISTO che con Ordinanze Dirigenziale n. DM4/31 del 27.06.2001 la Regione Abruzzo ha approvato il predetto Piano Territoriale Provinciale e concesso i relativi finanziamenti;

ATTESO che, in data 5 agosto 2004, è stato sottoscritto dalla Provincia di Teramo, dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Teramo, dal MIUR C.S.A. per la Provincia di Teramo, dal Centro di Giustizia Minorile per l'Abruzzo e dagli Enti Gestori degli 8 Ambiti Locali l'Accordo di programma contenente varianti in corso d'opera alla terza annualità di progetti ricompresi nel Piano Territoriale d'Intervento approvato con l'Accordo sottoscritto in data 22 giugno 2001;

VISTO l'art. 34 del Decreto L.vo n. 267/2000 il quale dispone che l'Accordo di Programma venga approvato con atto formale del Presidente della Provincia e pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione*;

DECRETA

- di approvare l'Accordo di Programma per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza sottoscritto in data 5 agosto 2004 contenenti varianti in corso d'opera alla terza annualità di progetti ricompresi nel Piano Territoriale d'Intervento Provinciale relativo al triennio 2000/2002 che, allegato al presente Decreto, ne forma parte integrante e sostanziale;

- di disporre la pubblicazione del presente Decreto unitamente all'Accordo di Programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ernino D'Agostino

COMUNE DI L'AQUILA
SETTORE OPERE PUBBLICHE

Avviso relativo all'adozione, in variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 10, c.1, della L.R. 18/83, del "Programma innovativo in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II".

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

degli atti relativi all'adozione, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 12.4.1983 n. 18 nel testo in vigore, del "Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di Quartiere II" in località L'Aquila"

PREMESSO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 6.4.2004 è stato adottato, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 12.4.1983 n. 18 nel testo in vigore, in variante al P.R.G., il "Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di Quartiere II" in località L'Aquila".

SI AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L.R. 12.4.1983 n. 18 nel testo in vigore, gli atti relativi al citato "Contratto di Quartiere II" cura della Segreteria Generale, presso il Settore Opere Pubbliche in Via Sassa n.3, per 45 giorni consecutivi, in libera visione al pubblico, dal Lunedì al Venerdì, durante le ore d'ufficio;

che il periodo di deposito decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, ovvero a far tempo dal 28.10.2004 e fino al 11.12.2004;

che, entro il termine del periodo di deposito, chiunque ne abbia interesse, può prendere visione degli atti relativi al citato Programma denominato "Contratto di Quartiere II", in variante al Piano Regolatore Generale e presentare osservazioni e/o opposizioni: le stesse dovranno essere redatte su carta legale e presentate alla Segreteria Generale del Comune.

Anche i grafici, eventualmente allegati a dette osservazioni e/o opposizioni, dovranno essere muniti di competente marca da bollo, a norma di legge.

L'Aquila, lì

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Vittorio Fabrizi

L'ASSESSORE
Dott. Ernesto Placidi

Direttore Responsabile: **Dr. Giuseppe PLACIDI** - Vice Direttore: **Virginio SCAFATI**

Stab. Tipografico G.T.E. - Fossa (L'Aquila)